



*Ministero dell'Interno*

*Dipartimento della Pubblica Sicurezza*

*Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato*

# **PROCEDURA PENALE**

## **Introduzione**

**AGGIORNATO CON D.LGS. N.150 DEL 10 OTTOBRE 2022 (RIFORMA CARTABIA) E  
D.LGS. N.31 DEL 19 MARZO 2024 (INTEGRAZIONI E CORRETTIVI)**

# **PROCEDURA PENALE**

## Introduzione

<b>PROCEDURA PENALE .....</b>	<b>5</b>
<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>5</b>
PROFILI GENERALI DEL PROCEDIMENTO PENALE.....	5
PROCEDIMENTO E PROCESSO .....	5
PRINCIPI COSTITUZIONALI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE .....	7
Il giusto processo.....	7
Il principio della precostituzione del giudice.....	9
Il diritto di difesa .....	9
L'autonomia ed indipendenza della magistratura.....	10
LA GIURISDIZIONE PENALE .....	10
IL PUBBLICO MINISTERO.....	12
LA POLIZIA GIUDIZIARIA .....	15
L'organizzazione della Polizia Giudiziaria.....	15
Ufficiali e Agenti di P.G.....	15
Le funzioni di Polizia Giudiziaria .....	16
L'attività della Polizia Giudiziaria .....	17
Rapporti tra P.M. e Polizia Giudiziaria.....	18
LE INDAGINI PRELIMINARI.....	18
LA NOTIZIA DI REATO .....	18
LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ .....	19
L'ATTIVITÀ AD INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA .....	19
PRINCIPI GENERALI SULLA PROVA.....	23
I MEZZI DI PROVA.....	23
I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA.....	24
Ispezioni.....	25
Perquisizioni.....	25
Sequestro probatorio.....	25
Intercettazioni.....	26
LE MISURE PRECAUTELARI.....	28
Arresto .....	28
Fermo.....	28
La convalida dell'arresto e del fermo.....	29
LE MISURE CAUTELARI.....	30
PROCEDIMENTI SPECIALI .....	31

[illegible]

# PROCEDURA PENALE

## INTRODUZIONE

### Profili generali del procedimento penale

Il processo penale ha lo scopo di accertare se una determinata persona ha commesso un reato, qual è la personalità dell'autore del reato e quali sono le sanzioni che devono essergli applicate. Si tratta di una funzione strumentale rispetto al diritto penale sostanziale, in quanto il processo penale è uno strumento che consente di applicare la norma di diritto penale sostanziale. Quest'ultimo, infatti, indica i fatti che costituiscono reato e le sanzioni previste per coloro che li commettono. Il processo penale, invece, si propone di accertare i fatti storici che costituiscono reato, di identificarne gli autori e di valutare la personalità di questi ultimi al fine di commisurarvi la sanzione.

Il processo penale è uno strumento che consente di applicare la norma penale. Può accadere che non si giunga al giudizio di merito, cioè alla condanna o al proscioglimento, per motivi sostanziali (es. sussiste una causa estintiva del reato, es. morte del reo prima della sentenza di condanna) o per motivi processuali che impediscono l'inizio o la prosecuzione dell'azione penale (es. manca una condizione di procedibilità, es. la querela, che è la manifestazione di volontà della persona offesa dal reato di procedere e quindi di punire il responsabile del reato, condizione di procedibilità per i reati perseguibili a querela, es. in caso di furto - art. 624 c.p. - si può procedere se il soggetto derubato presenta querela e quindi chiede la punizione del colpevole, altrimenti non si può procedere nei confronti di quest'ultimo).

### Procedimento e processo

Procedimento e processo non sono sinonimi: nel codice di procedura penale ciascuno dei due termini assume un preciso significato.

L'espressione **procedimento penale (in senso ampio)** indica una *serie cronologicamente ordinata di atti teleologicamente orientati* (cioè finalisticamente diretti) *alla pronuncia di una decisione penale*: ogni atto del procedimento, in quanto validamente compiuto, fa sorgere il dovere di porre in essere l'atto successivo, che è necessariamente collegato al suo antecedente (es. a seguito di querela presentata dalla persona offesa dal reato (art. 336 c.p.p.), la Polizia Giudiziaria (P.G.) trasmette la notizia di reato (art. 347 c.p.p.) al Pubblico Ministero (P.M.), il quale provvede all'iscrizione di essa nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) e così via. Lo stesso termine procedimento dà l'idea del procedere verso la decisione finale del giudice, del cammino che si deve percorrere per arrivare alla sentenza; invero il procedimento penale (in senso ampio) potrebbe essere rappresentato graficamente come un segmento, che ha un inizio (la notizia di reato, es. denuncia) ed ha una fine (decisione finale, cioè sentenza di condanna o proscioglimento). Si possono distinguere tre fasi: **a) le indagini preliminari; b) l'udienza preliminare; c) il giudizio.**

Il **procedimento penale (in senso stretto)** è la parte del procedimento (in senso ampio) che inizia con l'acquisizione della notizia di reato e termina con l'esercizio dell'azione penale (art. 405); quindi, è la parte del procedimento penale (in senso ampio) caratterizzata dalla fase delle indagini preliminari.

L'espressione **processo penale**, invece, indica una porzione del procedimento (in senso ampio) che comincia con l'esercizio dell'azione penale e termina con la decisione finale, a chiusura della fase del giudizio. Pertanto: l'atto iniziale del processo penale è l'*esercizio dell'azione penale* mentre l'atto finale è la *sentenza*.

Nel procedimento penale in senso stretto il soggetto nei cui confronti si procede si dice **indagato** (o meglio, persona sottoposta alle indagini): si tratta della persona nei cui confronti sono in corso indagini, in merito alla responsabilità penale per un'ipotesi di reato che non si è ancora concretizzata in imputazione (cioè formale

accusa). Si noti che lo *status* di indagato non si acquista nel momento in cui il nome della persona viene iscritta nel registro notizie di reato, in quanto è possibile che vengano svolte indagini nei confronti di una persona prima dell'iscrizione stessa, come nel caso di attività investigativa svolta autonomamente dalla P.G. Con l'esercizio dell'azione penale da parte del P.M., cioè con la formulazione dell'imputazione (cioè dell'accusa) da parte del P.M. (che chiede il rinvio a giudizio del soggetto o chiede che si proceda con un rito speciale), l'indagato assume la qualità di **imputato** (l'art. 60 c.p.p. infatti prevede che assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio o di riti speciali).

Come si è detto, il procedimento in senso stretto, quindi la fase delle indagini preliminari, inizia con l'acquisizione della notizia di reato. Una volta acquisita la notizia di reato, il P.M. deve fare una scelta, in quanto deve scegliere se: 1) esercitare l'azione penale formulando l'imputazione cioè, accusando una persona di essere responsabile di un'ipotesi di reato; oppure 2) presentare al Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P) richiesta di archiviazione. Per decidere di esercitare l'azione penale e quindi di accusare una persona di essere il presunto autore di un reato, il P.M. deve verificare se la notizia di reato è fondata e se sussistono gli elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, altrimenti presenta al G.I.P. la richiesta di archiviazione<sup>1</sup> (art. 125 norme di attuazione c.p.p.). A tal fine svolge, direttamente o a mezzo della P.G., indagini preliminari. Le indagini preliminari possono consistere in atti tipici, cioè espressamente previsti e disciplinati dal codice di procedura penale (es. perquisizioni, sequestri, esame delle persone informate sui fatti), o atti atipici, non espressamente disciplinati dal codice (es. appostamento, pedinamento), comunque utili ai fini di cui all'art. 326 c.p.p. (che così recita: "*il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale*"). Durante la fase delle indagini preliminari, quindi, il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria raccolgono gli elementi necessari all'esercizio dell'azione penale, a comprendere se sia stato commesso un reato ed a chi possa essere addebitato.

Le indagini preliminari hanno una scadenza temporale ben precisa e fissata dal codice<sup>2</sup>.

Allo scadere del termine per il compimento delle indagini il Pubblico Ministero esercita l'azione penale chiedendo il rinvio a giudizio del soggetto indagato, oppure, ove gli elementi raccolti non siano sufficienti per sostenere un'accusa in giudizio, chiede l'archiviazione dell'indagine.

Il codice precisa con quali atti si esercita l'azione penale: in caso di procedimento ordinario l'azione penale si esercita con la richiesta di rinvio a giudizio; mentre, in caso di procedimento speciale l'azione penale si esercita con l'atto introduttivo di tale procedimento.

L'esercizio dell'azione penale, quindi, è la richiesta, diretta al Giudice dal Pubblico Ministero, di decidere sull'imputazione formulata (accusa), che consiste nell'addebitare ad un determinato soggetto uno specifico fatto-reato.

L'art. 417 c.p., infatti, prevede il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio, presentata dal P.M. al Giudice dell'Udienza Preliminare (G.U.P.). Oltre alle

<sup>1</sup> Per i casi di richiesta di archiviazione si vedano gli artt. 408, 411 e 415 c.p.p. Si ricordi che a fronte di una richiesta di archiviazione del P.M., il G.I.P. può: a) archiviare gli atti del procedimento; b) ordinare nuove indagini, se ritenute necessarie; c) ordinare al P.M. di formulare l'imputazione (art. 409 c.p.p.). La persona offesa (che nella querela può chiedere espressamente di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione del P.M.) può opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini, indicando gli elementi di prova a sostegno dell'ulteriore indagine (art. 410 c.p.p.).

<sup>2</sup> La durata delle indagini preliminari normalmente è di 6 mesi: tale termine di durata inizia a decorrere dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato (art. 405 c. 2 c.p.p. Il termine è di 1 anno se si procede per uno dei gravi delitti di cui all'art. 407, c. 2, lett. a) c.p.p. (es. associazione di stampo mafioso, omicidio, delitti con finalità di terrorismo, ecc.). Tale termine, a richiesta del P.M., può essere prorogato di 6 mesi per giusta causa ed ulteriori proroghe possono essere richieste per particolare complessità dell'indagine o per oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine prorogato. Le indagini preliminari possono durare fino ad un massimo di 18 mesi (fino ad un massimo di 2 anni se si procede per i delitti di cui all'art. 407 c. 2 lett. a) c.p.p.).

generalità dell'imputato ed all'indicazione delle fonti di prova acquisite, la richiesta di rinvio a giudizio deve contenere *l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti, con l'indicazione degli articoli di legge*: questa è l'imputazione, cioè l'accusa dalla quale l'imputato deve difendersi e che si compone dell'indicazione degli articoli di legge violati (es. art. 575 c.p.), del fatto (es. aver cagionato volontariamente la morte di Tizio, sparandogli in direzione del petto) e delle circostanze aggravanti (es. con premeditazione). Nella richiesta di rinvio a giudizio, inoltre, il P.M. chiede al G.U.P. di emettere il decreto che dispone il giudizio. L'udienza preliminare, infatti, è un'udienza-filtro, durante la quale il G.U.P. valuta gli elementi di accusa raccolti durante la fase delle indagini preliminari. A seguito della celebrazione dell'udienza preliminare, il G.U.P. decide se il processo deve o non deve proseguire davanti al giudice del dibattimento: se il G.U.P. ritiene fondata l'imputazione formulata dal P.M. emette "decreto di rinvio a giudizio", con cui rinvia l'imputato davanti al giudice del dibattimento, il quale emetterà la sentenza-decisione finale, dopo che si è formata la prova in dibattimento nel contraddittorio tra le parti; se invece il G.U.P. ritiene infondata l'imputazione (ad es. perché ritiene che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non l'ha commesso) o accerta che manca una condizione di procedibilità (es. manca la querela), emette sentenza di non luogo a procedere ed il processo si ferma lì, non continua oltre. Si ricordi che l'art. 112 Cost. sancisce il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale: ciò significa che il P.M. non può discrezionalmente decidere di avviare o meno un'indagine, bensì è tenuto ad intraprendere la sua azione d'indagine sempre e comunque in presenza di una notizia di reato (salvo poi poter chiedere al G.I.P. l'archiviazione, ove il P.M. non abbia raccolto elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio).

Nel rito ordinario, quindi, dopo la fase delle indagini preliminari si celebra l'udienza preliminare: si tratta di un'udienza-filtro, in quanto il G.U.P. filtra gli elementi di accusa raccolti nella fase delle indagini preliminari e decide se il processo appena iniziato debba continuare (ed in tal caso emette decreto che dispone il giudizio, art. 429 c.p.p.) oppure no (in tal caso emette sentenza di non luogo a procedere, art. 425 c.p.p.). Se il G.U.P. ritiene fondata l'accusa formulata dal P.M., emette il decreto che dispone il giudizio (che tra l'altro contiene l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto di cui l'imputato è incolpato), quindi rinvia a giudizio l'imputato, cioè rinvia l'imputato davanti al giudice competente per il giudizio, il quale, al termine del processo, dopo che si è formata la prova in dibattimento nel contraddittorio tra le parti (accusa e difesa), adotterà una decisione sfavorevole o favorevole, cioè di condanna (art. 533 c.p.p.) o di proscioglimento (artt. 529-531 c.p.p.)<sup>3</sup>.

## Principi costituzionali in materia di giurisdizione

### Il giusto processo

Il giusto processo è quello che si svolge nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'art. 111 Cost.: contraddittorio tra le parti; parità delle parti; terzietà ed imparzialità del giudice; ragionevole durata del processo; formazione della prova nel contraddittorio delle parti; obbligo della motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali. L'art. 111 della Costituzione, infatti, così recita: "*La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti al giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico<sup>4</sup>; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la*

<sup>3</sup> Si ricordi che G.I.P., G.U.P. e Giudice del giudizio sono tre persone diverse: si tratta di una forma di incompatibilità, che garantisce la terzietà, l'imparzialità e la serenità di giudizio del giudice nelle tre fasi del procedimento penale (art. 34 c. 2 bis c.p.p.).

<sup>4</sup> In tal senso v. art. 369 c.p.p. (Informazione di garanzia - solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere - es. un interrogatorio - il P.M. invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno,

*sua difesa. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato<sup>5</sup> o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.*

Il codice di procedura penale del 1989 è ispirato al **modello accusatorio**. Tale modello, che in una prospettiva evolutiva rappresenta un traguardo di civiltà umana e giuridica, si potrebbe rappresentare graficamente con un triangolo equilatero, che ha al vertice il giudice, terzo ed imparziale, *super parte* appunto, ed ai due angoli di base: accusa (P.M.) e difesa (imputato e difensore), in posizione contrapposta ma su un piano di parità di parti e di armi. Il giudice terzo ed imparziale vigila sul rispetto delle regole del processo: ciò è evidente già nella fase delle indagini, ove il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P., art. 328 c.p.p.) esercita una funzione di garanzia per la libertà personale e di controllo della legittimità dell'attività dell'accusa (si ricordi che il G.I.P. nei casi previsti dalla legge provvede sulle richieste del P.M., delle parti private e della persona offesa, ad es. applica, revoca, modifica le misure cautelari, convalida o meno gli arresti in flagranza, autorizza o convalida le intercettazioni, nel rispetto dell'art. 13 Cost<sup>6</sup>. In dibattimento, davanti ad un giudice terzo ed imparziale, si forma la prova, nel contraddittorio tra le parti: in dibattimento il giudice valuta in modo immediato la prova che si forma davanti a sé (si pensi ai testimoni, sia dell'accusa sia della difesa, che il giudice vede e sente in udienza: ciò che il teste dice in quel momento costituisce prova che poi il giudice valuta ai fini della decisione finale). Il P.M. è la “pubblica accusa” su cui incombe l'onere della prova, in quanto vige il principio della presunzione d'innocenza dell'imputato, che non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva (art. 27 Cost.). Il P.M. durante la fase delle indagini preliminari raccoglie elementi e fonti di prova, che poi produrrà in dibattimento: nella fase delle indagini la persona informata sui fatti è una fonte di prova che assumerà la qualità di testimone in dibattimento, ove si formerà la prova fornita in sede di testimonianza. Anche l'oralità e la pubblicità caratterizzano il moderno processo penale. Poiché la prova si forma in dibattimento, nel fascicolo del dibattimento sono contenuti gli atti compiuti nelle indagini preliminari elencati nell'art. 431 c.p.p. (es. verbali di atti irripetibili della P.G., del P.M. e del difensore, atti dell'incidente probatorio). Normalmente gli atti d'indagine confluiscono nel fascicolo del P.M.: tutto ciò che si trova nel fascicolo del P.M. sarà ignorato dal giudice del dibattimento, a meno che le parti non si mettano d'accordo (art. 431<sup>2</sup>) affinché gli atti d'indagine,

all'indagato ed alla persona offesa, un'informazione che contiene l'indicazione del fatto, del luogo del fatto, delle norme che sarebbero state violate e l'invito alla nomina di un difensore di fiducia); v. art. 415<sup>bis</sup> c.p.p. (Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari – prima della scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, il P.M., se non deve formulare richiesta di archiviazione, fa notificare all'indagato e al difensore avviso di conclusione delle indagini preliminari; l'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per cui si procede, delle norme violate, della data e del luogo del fatto e l'avvertimento che indagato e difensore possono accedere agli atti d'indagine, prendendone visione ed estraendone copia, che l'indagato può presentare memorie, chiedere di effettuare ulteriori indagini e di essere interrogato dal P.M. (ed in tale ultimo caso il P.M. ha l'obbligo di procedervi). Si noti che se un soggetto non riceve un'informazione di garanzia (perché ad es. non è interrogato dal P.M.), non è arrestato o non è destinatario di una misura cautelare, non formula richiesta di carichi pendenti alla Procura della Repubblica (con la quale chiede di essere informato se esiste un procedimento penale pendente a suo carico – in tal caso deve esserne informato, a meno che non sia indagato per delitti di criminalità organizzata, coperti dal segreto, cfr. art. 335 ult. comma c.p.p.), può venire a conoscenza di essere indagato, del fatto che esiste un procedimento penale pendente nei suoi confronti, solo nel momento in cui le indagini nei suoi confronti si stanno concludendo. Se poi il P.M. al termine delle indagini preliminari decide di richiedere l'archiviazione, una persona può non venire mai a conoscenza del fatto di essere stato sottoposto ad indagini.

<sup>5</sup> È il caso del giudizio abbreviato, che è un rito speciale in cui si salta la fase del dibattimento: si tratta di giudizio sostanzialmente allo stato degli atti delle indagini preliminari, che si svolge con il consenso dell'imputato, che rinuncia alla formazione della prova in dibattimento nel contraddittorio tra le parti, in vista dello sconto di pena e di altri benefici processuali che la scelta di tale rito gli consente di ottenere.

<sup>6</sup> Per l'esame dell'art. 13 Cost. si rinvia a Principi di Diritto Costituzionale, Parte Seconda, pgg. 5 e ss.



compresi gli atti d'investigazione difensiva, confluiscono nel fascicolo che il giudice del dibattimento terrà in considerazione per la sua decisione finale. L'udienza dibattimentale è pubblica, in quanto il pubblico può assistervi. Il P.M. è il *dominus* delle indagini preliminari, ha la direzione delle indagini e dispone direttamente della P.G. che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa (art. 327 c.p.p.). Parità delle parti e delle armi, si è detto, nel moderno sistema processuale accusatorio. Infatti, anche il difensore può svolgere attività investigativa: fin dal momento dell'incarico professionale, il difensore può svolgere *investigazioni* per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, in ogni stato e grado del procedimento, anche avvalendosi di investigatori privati e consulenti tecnici. Le investigazioni difensive, alle quali è dedicato il titolo VI *bis* del libro V c.p.p., possono essere anche preventive, cioè può rivolgersi al difensore e chiedere che svolga indagini a suo favore chi si considera un probabile indagato, in quanto ritiene possibile che s'instauri un procedimento penale (art. 391 *nonies* c.p.p.). Nel passato, il **modello inquisitorio** caratterizzava un processo scritto e segreto, ove esisteva un giudice-inquisitore che ricercava e valutava le prove, con evidente sbilanciamento tra accusa e difesa, a favore dell'accusa. Nel rispetto dell'art. 111 Cost., la prova si forma in dibattimento, nel contraddittorio delle parti davanti al giudice. Di regola, gli atti delle indagini preliminari non possono essere utilizzati come prova nel dibattimento (ad eccezione, come si è detto, degli atti d'indagine irripetibili, degli atti d'incidente probatorio e di quelli che le parti d'accordo decidono di far entrare nel fascicolo per il dibattimento) ma sono utilizzabili per le decisioni del giudice prima del dibattimento (es. misure cautelari, convalida di arresto) e nel giudizio abbreviato. Eccezionalmente, nei casi tassativamente indicati dalla legge, nella fase delle indagini preliminari si può procedere, nel contraddittorio tra le parti, all'acquisizione anticipata di una *prova*, che altrimenti si perderebbe se rinviata, perché non potrebbe essere acquisita in dibattimento. Infatti, attraverso l'**incidente probatorio** (art. 392 c.p.p.) la prova viene acquisita nella fase delle indagini preliminari e sarà poi utilizzabile dal giudice del dibattimento per la decisione finale. Nel corso delle indagini preliminari, il P.M. e l'indagato possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio: a) ad acquisire la testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento (es. malato terminale); b) ad acquisire la testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso; c) all'esame dell'indagato sui fatti relativi alla responsabilità di altri; d) al confronto tra persone che hanno già reso dichiarazioni discordanti, se ricorre l'ipotesi a) o b); in procedimenti per determinati delitti in danno di minori (es. prostituzione, pornografia minorile) si può acquisire la testimonianza di un minore di 16 anni anche al di fuori delle ipotesi sopra esposte.

### **Il principio della precostituzione del giudice**

Tra i principi fondamentali in tema di giurisdizione, la Costituzione pone quello della precostituzione del giudice, anche detto principio del giudice naturale. Il principio è espresso dall'art. 25, c. 1 Cost.: *“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”*. In altri termini, il giudice che si occuperà di una data causa deve essere individuato *ex ante* (cioè prima) sulla base dei criteri di riparto della competenza fissati dal legislatore: il principio è a garanzia del cittadino, per evitare che possano essere scelti giudici di parte, coinvolti nel processo.

### **Il diritto di difesa**

La Costituzione garantisce il diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi ed afferma che *“tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”* e che *“la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”* (art. 24). Il diritto di difesa trova poi costante ed effettiva attuazione e garanzia all'interno del processo. Si ricordi

che l'art. 369 *bis* c.p.p. afferma l'obbligatorietà della *difesa tecnica* nel processo penale, riconosciuto quale *diritto irrinunciabile* dell'indagato e dell'imputato, al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio (ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 375, c. 3 e 416 c.p.p.), il P.M., *a pena di nullità degli atti successivi*, notifica all'indagato la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio; tale comunicazione deve contenere l'informazione della *obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale*, nominativo e recapito del difensore d'ufficio, l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che in mancanza l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio e l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

### **L'autonomia ed indipendenza della magistratura**

In base a quanto stabilito dall'art. 104 Cost. "*la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere*". L'autonomia del potere giudiziario è garantita dalla previsione di un organo di autogoverno, il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), presieduto dal Presidente della Repubblica, cui è affidata la gestione amministrativa dell'ordine giudiziario attraverso le competenze individuate dagli artt. 105-107 Cost. in materia di assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari relativi ai magistrati.

Quanto all'indipendenza, si distingue un'indipendenza esterna, che si afferma nei confronti degli altri poteri (legislativo ed esecutivo) ed organi dello Stato, da un'indipendenza interna, che esclude ogni vincolo gerarchico tra i magistrati (art. 107, comma 3, Cost.: "*i magistrati si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni*").

A presidio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura sono posti differenti principi:

- la funzione giurisdizionale è amministrata in nome del popolo (art. 101, comma 1, Cost.). Il collegamento della funzione giurisdizionale con la sovranità popolare consente di affermare la legittimazione democratica dell'attività giudiziaria;
- i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101, comma 2, Cost.). Ciò significa che nessuna autorità, non solo del potere legislativo o di quello esecutivo, ma anche dello stesso potere giudiziario, può dare ordine ai singoli magistrati o agli organi collegiali in merito alla decisione dei processi;
- le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso pubblico (art. 106 Cost.);
- l'inaffidabilità del giudice (art. 107 Cost.), per cui i magistrati non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, né destinati ad altre sedi o funzioni, se non in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura (che, peraltro, può adottare tali provvedimenti solo per i motivi e con le garanzie stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il consenso dei singoli magistrati).

### **La giurisdizione penale**

La giurisdizione è la funzione dello Stato con la quale il potere giudiziario interpreta ed applica nel caso concreto la norma giuridica. Lo Stato affida l'esercizio di tale funzione ai giudici, che nel loro complesso costituiscono la magistratura e che, quindi, esercitano la funzione giurisdizionale.

La giurisdizione penale è la funzione dello Stato preposta all'attuazione delle norme penali, che tutelano beni giuridici, interessi della collettività ritenuti dal legislatore meritevoli tutela penale, attraverso l'applicazione, in caso di violazione, di sanzioni penali che incidono sulla libertà personale.

La giurisdizione ordinaria si distingue in giurisdizione civile, competente a risolvere le controversie relative ai rapporti tra privati, e giurisdizione penale, competente ad accertare e punire fatti che violano le norme penali (reati). L'art. 1 c.p.p. sancisce che la giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12/1941 e successive modifiche e integrazioni) secondo le norme di questo codice: tale norma fa riferimento ai **giudici ordinari**. I giudici ordinari amministrano la giustizia civile e penale attraverso organi giudicanti e organi requirenti. Gli organi giudicanti (es. Tribunale, Corte d'Appello) si dividono in organi di primo grado (es. Tribunale) e di secondo grado (Corte d'Appello). Gli organi requirenti (cioè che formulano richieste al giudice nell'interesse della collettività e della legge) sono i P.M., che esercitano l'azione penale ed agiscono nel processo a cura di interessi pubblici.

Gli organi (cioè gli Uffici) della **giurisdizione civile** sono:

- a) Tribunale in primo grado e Giudice di pace;
- b) Corte d'appello, in secondo grado (per le sentenze del Giudice di pace è competente in grado di appello il Tribunale);
- c) Corte di Cassazione (sezioni civili), che è giudice di sola legittimità.

Gli organi della **giurisdizione penale** sono:

- a) Tribunale e Corte d'Assise, in primo grado (il Giudice di pace per i reati minori);
- b) Corte d'appello e Corte d'Assise d'Appello, in secondo grado;
- c) Corte di Cassazione (sezioni penali), che è giudice di sola legittimità.

La **Corte d'Assise** è un organo giudicante collegiale (composto da due magistrati togati, cioè di carriera, e sei giudici popolari) ed è competente per i reati più gravi (es. strage, omicidio, riduzione in schiavitù, art. 5 c.p.p.). Il **Tribunale** ha una competenza residuale, in quanto è competente per i reati che non sono di competenza della Corte d'Assise né del Giudice di pace: es. il **Tribunale in composizione collegiale** (composto da tre giudici) è competente per i reati di associazione per delinquere, associazione mafiosa e per gli altri reati elencati nell'art. 33 *bis* c.p.p., mentre il **Tribunale monocratico** (un solo giudice) si occupa del reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 e degli altri reati che non rientrano nella competenza del Tribunale collegiale (art. 33 *ter*). Il **Giudice di Pace** è un giudice onorario che si occupa dei reati meno gravi (es. percosse, ingiuria). La **Corte d'Appello** è un organo collegiale, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'Appello (es. Napoli, Potenza, Bari, Lecce, ecc.) e giudica le decisioni del Tribunale che sono impugnate, cioè che sono oggetto di ricorso, appunto, in secondo grado di giudizio. La **Corte d'Assise d'Appello** è il giudice di secondo grado a cui si fa ricorso quando s'impugna una decisione della Corte d'Assise. La **Corte di Cassazione** ha sede a Roma: è il giudice di sola legittimità e non di merito, in quanto non entra nel merito della decisione già presa da altro giudice, non giudica il fatto, la colpevolezza ma controlla che le sentenze dei giudici di merito rispettino la legge (tecnicamente si dice che esercita la funzione di nomofilachia, cioè assicura l'esatta osservanza ed uniforme applicazione della legge; cfr. art 606 c.p.p. per i casi di ricorso in Cassazione, quali inosservanza o erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali, manifesta illogicità della motivazione, ecc.). Il **Tribunale per i minorenni** è l'organo giudicante i reati attribuiti ai minori di 18 anni.

I **giudici speciali**, invece, sono competenti solo per determinati giudizi espressamente indicati dalla legge. Tra le giurisdizioni speciali rivestono particolare importanza: 1) la **giurisdizione amministrativa**, competente a risolvere le controversie tra i privati e la P.A. (Tribunali Amministrativi Regionali e sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); 2) la **giurisdizione contabile** (sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti<sup>7</sup>); 3) la **giurisdizione militare** (Tribunali militari)<sup>8</sup>; 4) la **giurisdizione tributaria** (Commissioni tributarie). L'art.102 Cost. vieta di istituire giudici straordinari o speciali. Infatti, la VI disposizione transitoria Cost. prevede una revisione delle giurisdizioni speciali esistenti, per trasformarle in sezioni specializzate degli organi giudiziari ordinari, entro 5 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, fatta eccezione per il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti ed i Tribunali militari. Tuttavia, questa disposizione transitoria non è mai stata attuata.

<sup>7</sup> La Corte dei Conti è il massimo organo di controllo dell'amministrazione dello Stato, nonché la suprema magistratura in materia di contabilità pubblica (art. 103, comma 2, Cost.). Tra l'altro, esercita la giurisdizione in tema di responsabilità dei pubblici amministratori qualora abbiano recato un danno economico agli enti pubblici dai quali dipendono (cd. danno erariale).

<sup>8</sup> I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno, invece, giurisdizione soltanto per reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate (art.103, comma 3, Cost.).

Quando si parla di Autorità Giudiziaria, si fa riferimento alla magistratura nel suo complesso. In altri termini, si fa riferimento sia al magistrato che svolge la funzione giudicante (Giudice), sia a colui che, invece, svolge la funzione inquirente e requirente (Pubblico Ministero). La funzione inquirente consiste nello svolgimento delle indagini. La funzione requirente è, invece, quella svolta all'interno del processo (il Pubblico Ministero sostiene l'accusa in giudizio). Il Pubblico Ministero è investito di competenze anche all'interno del processo civile, essendo in taluni casi previsto il suo intervento, come nei casi di interdizione di incapaci, adozioni e affidamento di minori, oppure in ambito amministrativo. Il P.M. si occupa pure dell'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali penali, ai sensi dell'art. 655 c.p.p. ossia dell'esecuzione delle sentenze di condanna.

## **Il Pubblico Ministero**

Come si è detto il P.M. è il *dominus* delle indagini preliminari, ha la direzione delle indagini preliminari e dispone direttamente della P.G., che anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa (art. 327 c.p.p.). In merito alla finalità delle indagini preliminari, l'art. 326 c.p.p. afferma che il P.M. e la P.G. svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale. Nella fase delle indagini preliminari il P.M. è ancora il soggetto attivo del procedimento penale, in quanto titolare delle indagini necessarie per l'esercizio o meno dell'azione penale. Quando inizia il processo, con la formulazione dell'imputazione, il P.M. si trasforma in parte processuale davanti al giudice, in quanto parte pubblica che sostiene l'accusa e che, comunque, agisce sempre nell'interesse generale della giustizia.

Merita attenzione l'art. 358 c.p.p., norma di apertura in materia di attività d'indagine del P.M., in base alla quale il P.M. compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'art. 326 c.p.p. e *svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini*. La norma prevede, cioè, che il P.M. nella fase delle indagini preliminari *raccoglie* gli elementi di prova che gli consentano di sostenere l'accusa in giudizio. Il P.M. non raccoglierà elementi di prova a favore dell'indagato (cosa che fa il difensore), non andrà alla ricerca di elementi che scagionino il presunto autore del reato. La norma però prevede che il P.M. deve svolgere altresì *accertamenti* su circostanze e fatti favorevoli all'indagato, dei quali venga a conoscenza. Nel rispetto del principio dell'accertamento della verità, che è alla base del processo penale, il P.M. deve svolgere accertamenti: se, ad es., viene a conoscenza che il difensore è in possesso di documentazione (es. biglietto aereo, scontrini fiscali e ricevute bancomat) che attesta la presenza dell'indagato in un luogo diverso da quello del delitto, al momento in cui è stato commesso, il P.M. non può omettere di accertare la verità, anzi deve svolgere gli accertamenti necessari per verificare la veridicità di tali elementi favorevoli all'indagato. Tale norma ricorda che il P.M. è un magistrato, in tale circostanza molto vicino ad un giudice, imparziale dinanzi all'accertamento della verità.

Gli Uffici del P.M. comprendono: le Procure della Repubblica presso i Tribunali, le Procure Generali presso le Corti d'Appello e la Procura Generale presso la Corte di Cassazione. Nell'ambito dell'Ufficio di Procura, il titolare dell'Ufficio è il Procuratore della Repubblica, che ha il compito di dirigenza e di organizzazione, e che esercita personalmente le funzioni attribuite dal codice al P.M. ma che può designare quale suo sostituto un altro magistrato dell'ufficio (appunto il sostituto Procuratore della Repubblica, che nella prassi esercita le funzioni di P.M.).

Presso ogni Procura della Repubblica sita nel capoluogo di Corte d'Appello esiste la Direzione Distrettuale Antimafia (cd. DDA), Ufficio giudiziario che si occupa delle indagini in materia di

criminalità organizzata<sup>9</sup>. La Direzione Nazionale Antimafia (cd. DNA), nell'ambito della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, si occupa del collegamento e coordinamento di tutte le DDA. Al vertice della DNA è il Procuratore nazionale antimafia, che svolge la funzione di direzione delle indagini, assicurando il collegamento investigativo tra le procure distrettuali e impartendo direttive ai procuratori distrettuali. Il Procuratore nazionale ha la disponibilità della Direzione Investigativa Antimafia (cd. D.I.A.), Ufficio centrale di Polizia a composizione interforze istituito nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che si occupa d'investigazione in materia di criminalità organizzata, e dei Servizi centrali<sup>10</sup> e interprovinciali<sup>11</sup> di polizia (art. 12 D.L. n. 152/91). L'attività d'indagine è svolta personalmente dal P.M., che può delegare il compimento di specifici atti alla P.G., a meno non si tratti di interrogatorio d'indagato in stato di detenzione (art. 370 c.p.p.; si pensi a perquisizioni - artt. 247 e ss. c.p.p. - e sequestri - artt. 253 e ss. c.p.p. - eseguiti dalla P.G. su delega del P.M.).

Tra gli atti d'indagine che il P.M. può compiere si ricordino: a) le consulenze tecniche (art. 359, ad es. l'autopsia del medico legale su un cadavere per stabilire le cause del decesso); b) accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p., l'esito confluisce nel fascicolo per il dibattimento, quindi è utilizzabile in dibattimento dal giudice ai fini della decisione, es. analisi su tessuto organico non più utilizzabile); c) individuazione di persona (art. 361, quando il P.M. chiama una persona a riconoscere un'altra persona); d) interrogatorio dell'indagato (art. 365, previo invito a presentarsi, invito che contiene una sommara enunciazione del fatto contestato, e previo avviso al difensore, la cui presenza non è necessaria in fase di interrogatorio, che è atto delegabile alla P.G. se l'indagato si trova in stato di libertà); e) confronti (art. 364, quando si devono sentire in contraddittorio indagati e/o persone informate sui fatti); f) perquisizioni, ispezioni, sequestri, intercettazioni.

L'arrivo dell'informativa proveniente dalla P.G. fa sorgere a carico del P.M. l'obbligo di iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro (art.335 c.p.p.). Come già evidenziato, le indagini preliminari si sostanziano in investigazioni svolte dal P.M. e dalla P.G.

Per quanto riguarda l'attività del Pubblico Ministero, cui spetta la direzione delle indagini (art.327 c.p.p.), egli può compiere atti di indagine personalmente o può delegarli alla Polizia Giudiziaria (art.370, c. 1, c.p.p.). Il P.M. può imporre alla P.G. le proprie direttive, cioè l'indirizzo generale da dare alle indagini, all'interno del quale la P.G. opera con gli atti di propria iniziativa. Esistono, tuttavia, atti non delegabili. Nel dettaglio, la delega è di regola consentita; i divieti sono, infatti, previsti in modo esplicito o sono comunque ricavabili dalla natura dell'atto. A titolo esemplificativo, si ricordi che è previsto in modo implicito il divieto di delegare l'interrogatorio dell'indagato arrestato (o comunque in custodia cautelare) ed i confronti col medesimo (art.370, c. 1, c.p.p.). È, altresì, ricavabile dalla natura dell'atto il divieto di delegare l'accertamento tecnico, in quanto spetta al Pubblico Ministero personalmente la scelta dell'esperto e la formulazione dei quesiti. Non delegabile appare anche l'accertamento tecnico coattivo, trattandosi di atto idoneo ad incidere sulla libertà personale, che lo stesso Pubblico Ministero deve compiere sotto il controllo del giudice. È previsto

<sup>9</sup> Ad esempio, se viene commesso un delitto di mafia ad Avellino, le indagini sono svolte dalla DDA presso la Procura della Repubblica di Napoli. Anche le funzioni di G.I.P. e di G.U.P. sono esercitate da un giudice del capoluogo del distretto ove è stato commesso il reato, quindi nell'esempio fatto da magistrati del Tribunale di Napoli. Le Procure distrettuali antimafia sono 26.

<sup>10</sup> Il Servizio Centrale Operativo (SCO) è un servizio centrale di polizia, incardinato nell'ambito della Direzione Centrale Anticrimine: si tratta di una struttura investigativa centrale che, tra l'altro, coordina l'attività investigativa delle Squadre Mobili, uffici investigativi periferici istituiti presso le 103 Questure. Analoghe strutture sono i ROS dell'Arma dei Carabinieri e gli SCICO della Guardia di Finanza.

<sup>11</sup> Sezioni di criminalità organizzata nelle Squadre Mobili delle Questure site nei capoluoghi sede di Corte d'Appello.

in modo esplicito per la P.G. il divieto di compiere ispezioni, perquisizioni e sequestri negli uffici dei difensori. Ad essi provvede personalmente il Pubblico Ministero in forza di un motivato decreto di autorizzazione del giudice (art.103, c. 4 c.p.p.). Le informazioni dal possibile futuro testimone (persona informata sui fatti) possono essere assunte dal Pubblico Ministero personalmente o ad opera della Polizia Giudiziaria da lui delegata. La persona informata ha i medesimi doveri processuali del testimone: deve presentarsi ed attenersi alle prescrizioni date e deve rispondere secondo verità. È titolare del privilegio contro l'autoincriminazione, potendo rifiutarsi di rispondere su fatti dai quali potrebbe emergere una propria responsabilità penale.

Per quanto concerne **l'interrogatorio**, ove esso riguardi l'indagato libero, può essere compiuto dal Pubblico Ministero personalmente o dalla Polizia Giudiziaria su delega del P.M.

Se l'interrogatorio è condotto personalmente dal Pubblico Ministero, l'atto può svolgersi anche senza la presenza del difensore, che, tuttavia, deve essere stato preavvisato. Di contro, se l'interrogatorio è svolto dalla Polizia Giudiziaria delegata, il difensore dell'indagato dev'essere necessariamente presente (art.370, c. 1, c.p.p.). L'interrogatorio dell'indagato sottoposto a fermo, arresto o custodia cautelare può essere condotto soltanto dal Pubblico Ministero, non essendo infatti ammessa la delega alla Polizia Giudiziaria. Ai sensi dell'art.141**bisc.**p. p, ogni interrogatorio reso fuori udienza da una persona che si trovi a qualsiasi titolo in stato di detenzione, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. La trascrizione della riproduzione è disposta soltanto se richiesta dalle parti. L'art. 64 c.p.p. detta le regole generali per l'interrogatorio.

Nel corso delle indagini preliminari il P.M. ed il difensore delle parti private possono avere l'esigenza di svolgere accertamenti che comportano specifiche conoscenze scientifiche, tecniche o artistiche. A tal fine, le parti possono chiedere al giudice la nomina di un perito tramite l'incidente probatorio. In alternativa, il codice predispone uno strumento più agevole: **la consulenza tecnica di parte**. Qualora l'accertamento tecnico appaia ripetibile, il P.M. nomina un consulente tecnico e fa svolgere l'accertamento in segreto. Di contro, ove l'accertamento tecnico appaia non ripetibile, il P.M. (o il difensore, ove l'iniziativa di procedere all'accertamento provenga da lui) deve dare un previo avviso all'indagato, alla parte offesa ed ai difensori in quanto costoro possono a loro volta nominare consulenti tecnici. L'indagato ha l'ulteriore potere di formulare, prima del conferimento dell'incarico, riserva di promuovere incidente probatorio. Ove l'indagato formuli detta riserva, il P.M. deve disporre che non si proceda agli accertamenti (ove ugualmente compiuti saranno affetti da inutilizzabilità nel dibattimento), salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti. Ove occorra eseguire accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale, il P.M. può procedervi direttamente tramite il proprio consulente tecnico soltanto se vi è il consenso della persona interessata. Qualora non vi sia il consenso dell'interessato, l'art. 359 *bisc.*p.p. permette il prelievo coattivo di capelli, peli o mucosa del cavo orale su persone viventi, finalizzato alla tipizzazione del profilo genetico, ed il compimento di accertamenti medici. Nello specifico, il P.M. deve chiedere al G.I.P. l'autorizzazione al compimento dell'atto. Il giudice concede l'autorizzazione con ordinanza quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 224 *bis* c.p.p. Tale rinvio deve essere interpretato come un richiamo a tutti i limiti applicativi stabiliti da tale norma. Ove si verificino particolari situazioni di urgenza, ossia ove vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio per le indagini, il P.M. dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato, ordinando, ove occorra, anche l'accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento. Il magistrato può altresì disporre l'esecuzione coattiva delle operazioni ove la persona comparsa rifiuti di sottoporvisi.

Entro le 48 ore successive all'effettiva limitazione della libertà personale il P.M. deve chiedere al G.I.P. la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo.

Il giudice provvede con ordinanza entro le successive quarantott'ore.

Durante le indagini preliminari il P.M. può procedere alla individuazione di persone o cose personalmente o mediante delega alla P.G. Trattandosi di un atto ripetibile, il legislatore ha omesso di disciplinarne le modalità di svolgimento. Sempre in considerazione della ripetibilità dell'atto, non



è neppure prevista la presenza del difensore (quest'ultimo, infatti, non viene neppure a conoscenza del verbale dell'atto, essendo questo segreto).

Tra gli atti di iniziativa del P.M. rientrano anche i mezzi di ricerca della prova. La perquisizione è un atto delegabile alla P.G. con decreto, nel quale devono essere specificati i luoghi e/o le persone che siano oggetto della medesima, se sia consentito l'ingresso coattivo e se la perquisizione possa estendersi anche agli altri luoghi di cui il perquisito abbia la disponibilità.

Devono, invece, essere eseguite personalmente dal P.M. le perquisizioni ed i sequestri negli studi dei difensori (art.103 c.p.p.), l'apertura di plichi o di corrispondenza (art.353 c.p.p.) e le perquisizioni presso banche nel caso in cui queste rifiutino la consegna dei documenti richiesti (art.248, c. 2, c.p.p.). In caso di sequestro probatorio delegato alla P.G., è necessario che venga indicato l'oggetto da sequestrare. Ove non siano indicate le cose da sequestrare, bensì venga disposto genericamente il sequestro di quanto rinvenuto costituente corpo o pertinenza del reato, si ritiene che la P.G. debba chiedere la convalida al magistrato ai sensi dell'art.355 c.p.p.

L'ispezione personale è un atto riservato all'iniziativa del P.M. in ragione del carattere particolarmente invasivo della medesima. Tuttavia, per l'esecuzione materiale dell'atto è possibile affidarsi all'opera di un medico. Il soggetto sottoposto ad ispezione ha il diritto di farsi assistere da una persona di sua fiducia. Trattandosi di un atto garantito, occorre dare un preavviso di 24 ore al difensore dell'indagato (si badi, l'avviso va dato al difensore dell'indagato; il soggetto ispezionato, tuttavia, ha comunque il diritto di farsi assistere da persona di fiducia), salve particolari ragioni di urgenza o di pericolo di alterazione delle tracce ricercate, nel qual caso il difensore ha comunque il diritto di assistere (art.364, c. 5, c.p.p.).

## **La Polizia Giudiziaria**

### **L'organizzazione della Polizia Giudiziaria**

Il codice colloca la Polizia Giudiziaria tra i soggetti del procedimento. Si tratta di una scelta sistematica che sottolinea lo stretto rapporto della Polizia Giudiziaria con l'ufficio del Pubblico Ministero e la centralità dei compiti ad essa affidati nella delicata fase di inizio del procedimento. Il codice dedica alla Polizia Giudiziaria un duplice gruppo di norme. Il primo gruppo (artt. 55-59 c.p.p.) definisce le funzioni di P.G. e ne delinea i profili strutturali e organizzativi, poi, analiticamente regolati nelle disposizioni di attuazione (artt. 5-20 att.). Il secondo gruppo di norme disciplina, invece, il profilo dinamico della Polizia Giudiziaria: sia l'attività d'indagine che essa svolge ad iniziativa autonoma (artt. 347- 357 c.p.p.), sia quella che essa svolge su delega o sulla base di direttive del Pubblico Ministero (artt. 348 c.3, 370 c.p.p.).

### **Ufficiali e Agenti di P.G.**

Le funzioni di P.G. sono svolte dai relativi ufficiali ed agenti. La distinzione tra ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria è rilevante sia per quanto riguarda l'organizzazione interna delle varie unità di Polizia Giudiziaria sia per quanto riguarda la competenza a compiere determinati atti. Sono infatti le norme del codice e delle disposizioni di attuazione a specificare quali atti del procedimento possono essere compiuti solo dagli ufficiali e quali, invece, tanto dagli ufficiali che dagli agenti.

#### **Sono ufficiali di Polizia Giudiziaria:**

- i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla Polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza riconosce tale qualità;
- gli ufficiali superiori ed inferiori e i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, e del Corpo Forestale dello Stato, nonché gli appartenenti alle predette Forze di Polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
- il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo della Polizia Penitenziaria;
- il Sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei Carabinieri o del Corpo della Guardia di Finanza.

#### **Sono invece agenti di Polizia Giudiziaria:**

- il personale della Polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza riconosce tale qualità;

- i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti e gli assistenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

Gli ufficiali e gli agenti appena elencati, sono a competenza generale: sono cioè legittimati a svolgere le funzioni di P.G. con riferimento alla ricerca e all'accertamento di qualsiasi reato.

Numerosi leggi e regolamenti attribuiscono, però, una limitata competenza in tema di polizia giudiziaria anche a soggetti diversi da quelli fin qui presi in considerazione. Si tratta di una categoria molto ampia e la loro caratteristica principale sta nel fatto che tali soggetti, pur avendo quasi sempre una competenza piena quanto alle funzioni che possono svolgere, vedono tuttavia limitata la sfera di svolgimento di tali funzioni all'accertamento di alcune specie determinate di reati (es. agenti zoofili).

### **Le funzioni di Polizia Giudiziaria**

La funzione di polizia è l'attività che lo Stato e gli altri enti pubblici svolgono per assicurare le condizioni di un ordinato e tranquillo vivere sociale. Tale attività può essere **finalizzata a prevenire comportamenti volti a turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e reprimere le violazioni già consumate di norme penali**, evitando, nel contempo le ulteriori conseguenze di tali violazioni.

Nel primo caso, l'attività di polizia diretta alla prevenzione di condotte illecite che creano allarme sociale e mettono a repentaglio gli interessi essenziali per la vita dei cittadini, si qualifica come attività di polizia di sicurezza.

Nel secondo caso, invece, si parla di attività di polizia giudiziaria, che viene svolta dopo il verificarsi di un fatto di reato previsto e punito dalla legge penale.

La funzione di polizia giudiziaria trova la sua definizione nell'art. 55 c.p.p., è svolta sotto la direzione del Pubblico Ministero (art. 56 c.p.p.) e sotto la sorveglianza del Procuratore della Corte d'Appello, che può dare inizio al procedimento disciplinare contro l'ufficiale o l'agente. Pertanto, la sorveglianza sul corretto esercizio della funzione di polizia giudiziaria, spetta ai 26 Procuratori Generali presso le Corti d'Appello.

A prescindere dalla funzione che svolge, la Polizia resta sotto la dipendenza organica del potere esecutivo, mentre ha una dipendenza funzionale dal potere giudiziario.

Sono diversi gli strumenti che assicurano tale dipendenza funzionale: la finalità è quella di attuare il principio costituzionale secondo cui *"l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria"* (art. 109 Cost.).

Il codice distingue tre strutture che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, pur restando i singoli ufficiali e agenti sotto la dipendenza organica dell'Ufficio di appartenenza. Tali strutture si caratterizzano per il diverso grado di dipendenza funzionale dall'A.G. Si distinguono infatti: sezioni, servizi e altri uffici di Polizia Giudiziaria.

Il maggior grado di dipendenza funzionale dall'A.G. è riscontrabile nelle **sezioni di P.G.**, istituite presso ogni Procura della Repubblica, quindi presso gli Uffici del P.M., e composte generalmente da ufficiali e agenti della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri. La massima dipendenza funzionale si riscontra nella circostanza che il P.M. dispone *direttamente* del personale della sezione (art. 58 c.p.p.), dirigendo e coordinando le attività investigative: il P.M. incarica delle indagini nominativamente il personale della sezione. Il potere direttivo dell'autorità giudiziaria è inoltre rafforzato mediante strumenti che incidono sulla carriera, sulla mobilità e sulle promozioni del personale che vi appartiene.

Un minor grado di dipendenza funzionale è riscontrabile nei **servizi di P.G.**, che sono istituiti presso gli Uffici di appartenenza e svolgono in via prioritaria e continuativa le funzioni di P.G. (es. Squadre Mobili presso le Questure). Il minor grado di dipendenza funzionale consiste nel fatto che il P.M., che dirige le indagini preliminari, dà un incarico non personalmente ad un singolo ufficiale di P.G., bensì impersonalmente all'ufficio, e sarà il responsabile dell'ufficio a scegliere il personale che dovrà condurre le indagini.



Gli organi di P.G. che non sono compresi nelle sezioni o nei servizi, invece, restano comunque sotto la dipendenza funzionale dell'A.G. e sono tenuti ad eseguire i compiti investigativi ad essi affidati (es. appartenenti alla Polizia Municipale).

La dipendenza funzionale, ancora, si esplica attraverso il potere disciplinare, per illegittimità commesse durante lo svolgimento delle funzioni di P.G., che spetta al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello nei confronti di ufficiali ed agenti di P.G.

### **L'attività della Polizia Giudiziaria**

Le attività di P.G. possono essere specificate e ripartite in considerazione delle disposizioni contenute negli articoli 326 e 55 c.p.p.

L'intera attività della Polizia Giudiziaria ha, infatti, al pari di quella svolta dal Pubblico Ministero, il fine di consentire a quest'ultimo di assumere le sue determinazioni in ordine all'esercizio o meno dell'azione penale (art. 326 c.p.p.).

Nell'ambito di questa finalità, le attività di P.G. possono essere ripartite in: 1) **attività di informazione**, che consiste nell'acquisizione e nella comunicazione della notizia di reato (art. 347 c.p.p.) ed in merito la P.G. ha il compito di prendere notizia, di informarsi dei reati commessi e di informarne l'A.G.; 2) **attività di investigazione**, che consiste nella ricerca delle fonti di prova e degli autori dei reati - tale ricerca si sostanzia in ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato (art. 348 c. 2 lett. a); ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (art. 348 c. 2 lett. b); raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole (art. 348 c. 1) e di quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale; 3) **attività di assicurazione**, che consiste nel mantenere la disponibilità dei risultati delle investigazioni evitando che gli stessi vadano dispersi; 4) **attività di natura preventiva**, che consiste nell'impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori.

Sotto il profilo dei rapporti con l'attività d'indagine del Pubblico Ministero, l'attività di Polizia Giudiziaria può essere distinta in attività ad iniziativa della P.G. ed attività delegata dall'A.G. L'attività ad iniziativa della P.G. consiste nel compimento di qualsiasi legittima attività, tipica o atipica, di informazione, investigazione e assicurazione diretta alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. Essa può essere a sua volta ripartita in:

- attività autonoma, che è quella che la P.G. compie immediatamente dopo l'acquisizione della notizia di reato e sino a quando non intervengono le direttive impartite dal Pubblico Ministero;
- attività guidata, che è l'attività che la Polizia Giudiziaria compie nell'ambito delle direttive impartite dal Pubblico Ministero;
- attività successiva, che viene svolta sulla base di quanto richiesto da elementi emersi nel corso delle indagini come conseguenza di atti specificamente delegati o dell'attività d'indagine compiuta nell'ambito delle direttive impartite;
- attività parallela, che è l'attività autonoma che la Polizia Giudiziaria compie, dopo aver ricevuto le direttive del Pubblico Ministero ed indipendentemente da queste, in attuazione delle proprie idee investigative.

L'attività ad iniziativa, tuttavia, non è lasciata in assoluto all'arbitrio della Polizia Giudiziaria ma è legislativamente delimitata entro specifici confini. In linea di massima, tale attività può esplicarsi in qualunque atto legittimo, tipico o atipico (es. appostamenti, pedinamenti), diretto alla ricostruzione dei fatti e all'individuazione del colpevole. Tale principio generale, tuttavia, soffre di due importanti eccezioni. Innanzitutto alla Polizia Giudiziaria è fatto divieto di compiere specifici atti e tale divieto è talvolta espresso, talvolta implicito e ricavabile complessivamente dal sistema.

Sono atti espressamente vietati:

- assunzione di sommarie informazioni dall'arrestato o dal fermato;
- ispezione personale;
- interrogatorio in senso tecnico (come si è detto la P.G. può svolgere interrogatorio delegato dall'A.G. se l'indagato si trova in stato di libertà);
- perquisizioni, ispezioni e sequestri negli uffici dei difensori e dei consulenti tecnici;
- intercettazioni di conversazioni e comunicazioni (che devono essere autorizzate dall'A.G.).

L'attività delegata, invece, consiste nel compimento, da parte della Polizia Giudiziaria, di specifici atti ad essa delegati dal Pubblico Ministero intervenuto nella direzione delle indagini.

Il Pubblico Ministero, dunque, può delegare qualunque atto alla Polizia Giudiziaria, salvi i limiti espressamente previsti. Ad esempio, non sono delegabili, come si è detto, l'interrogatorio e il confronto della persona sottoposta alle indagini che non si trova in stato di libertà, le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri negli uffici dei difensori.

### **Rapporti tra P.M. e Polizia Giudiziaria**

La norma di riferimento è l'art. 109 Cost., secondo cui *“l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”*. Il Pubblico Ministero è il *dominus* delle indagini preliminari. In altri termini, è colui che, al termine delle indagini preliminari, sulla base degli elementi raccolti, deciderà se chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato<sup>12</sup> oppure l'archiviazione dell'indagine: la scelta, tra la richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione, sarà determinata dalla possibilità o meno di sostenere l'accusa in giudizio in base agli elementi raccolti.

Durante lo svolgimento delle indagini il Pubblico Ministero si avvale della Polizia Giudiziaria, alla quale delega l'espletamento di talune attività. È anche possibile che il Pubblico Ministero dia delle direttive alla P.G., ovvero dei canali investigativi, lasciando ad essa un buon margine di autonomia.

Il Pubblico Ministero comunque deve essere informato tempestivamente degli sviluppi investigativi, essendo a lui rimesse le determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale.

La Polizia Giudiziaria svolge le attività ad essa delegate dal Pubblico Ministero (es. perquisizioni delegate), ma può anche compiere determinate attività di propria iniziativa, purché sussistano i presupposti fissati dal codice di procedura penale (tra cui, per le perquisizioni d'iniziativa in flagranza di reato, la necessità e l'urgenza, elementi che non consentirebbero di attendere l'intervento del magistrato). L'art. 55 c.p.p., infatti, prevede che la P.G.: 1) deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale; 2) svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'A.G.

Si ricordi che alcuni atti di P.G. devono essere portati a conoscenza del P.M. in determinati tempi, pena l'invalidità dell'atto. In buona sostanza, il rapporto tra Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria si caratterizza in termini di dipendenza funzionale.

### **Le indagini preliminari**

Le indagini preliminari costituiscono la prima fase del procedimento penale. Esse consistono in investigazioni svolte dal Pubblico Ministero, che ne ha la direzione (art. 327 c.p.p.) e dalla Polizia Giudiziaria. Le indagini iniziano nel momento in cui una notizia di reato perviene alla Polizia Giudiziaria o al Pubblico Ministero e terminano quando quest'ultimo esercita l'azione penale o ottiene dal giudice l'archiviazione. La finalità delle medesime è quella di consentire al Pubblico Ministero di determinarsi in ordine all'esercizio dell'azione penale.

Nel corso di tale fase procedimentale è previsto l'intervento del G.I.P., il quale svolge una funzione di controllo imparziale sui provvedimenti più importanti, senza esercitare poteri di iniziativa. La sua funzione incontra, pertanto, due limiti fondamentali: è esercitata soltanto nei casi previsti dalla legge e su richiesta di parte (es. convalida dell'arresto e del fermo, emissione dei provvedimenti cautelari, autorizzazione delle intercettazioni ecc.).

### **La notizia di reato**

La notizia di reato è un'informazione che permette alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero di venire a conoscenza di un illecito penale. Il codice regola espressamente due notizie di reato: denuncia e referto.

---

<sup>12</sup> Come si è già detto, il soggetto presunto autore del reato si dice indagato (o meglio persona sottoposta alle indagini) nella fase delle indagini preliminari, mentre assume la qualità di imputato con la formulazione dell'imputazione da parte del P.M. nella richiesta di rinvio a giudizio o di rito speciale (art. 60 c.p.p.).

La **denuncia** può essere presentata da qualsiasi persona che abbia avuto notizia di un reato, può essere scritta o orale e può essere presentata sia ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria, sia direttamente al **Pubblico Ministero**. Di regola la **denuncia è facoltativa**, essendo rimessa al senso civico della singola persona. Vi sono, tuttavia, delle ipotesi nelle quali la denuncia costituisce, per persone che svolgono determinate funzioni, un obbligo penalmente sanzionato. In particolare, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un **pubblico servizio hanno l'obbligo di presentare denuncia** quando vi è una determinata **relazione tra la funzione o il servizio svolto e la conoscenza del reato**. In buona sostanza, hanno obbligo di denuncia quando siano venuti a conoscenza del reato nell'esercizio delle funzioni oppure a causa della funzione o servizio (ad esempio, fuori dall'orario di lavoro una persona riferisce ad un insegnante pubblico che una sua allieva subisce sevizie all'interno della propria famiglia). **L'obbligo di denuncia scatta quando si tratta di un reato procedibile d'ufficio (es. omicidio)**.

Il **referto** è una particolare forma di denuncia alla quale è tenuto colui che, nell'esercizio di una professione sanitaria, ha prestato la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio. **Il soggetto obbligato deve far pervenire il referto entro 48 ore** (o immediatamente, se vi è pericolo nel ritardo) **al P.M. o alla P.G.** L'obbligo viene meno quando il referto esporrebbe la persona assistita a **procedimento penale**. Tuttavia, ove il medico sia un dipendente pubblico (ad es. medico ospedaliero), egli ha sempre l'obbligo di denuncia-referto, essendo un incaricato di pubblico servizio. Una volta che **la Polizia Giudiziaria ha ricevuto una notizia di reato**, scatta l'obbligo per la stessa di informare il Pubblico Ministero. Il termine entro cui l'obbligo deve essere adempiuto non è unico, bensì varia in relazione a determinate situazioni previste dall'art.347 c.p.p.

Di regola, il codice impone l'obbligo di riferire la notizia di reato senza ritardo e per iscritto al Pubblico Ministero. Tuttavia, ove sussistano ragioni di urgenza o si tratti di determinati delitti (es. criminalità organizzata), l'informativa deve essere data immediatamente, anche in forma orale. Il termine è, invece, di 48 ore nel caso in cui la Polizia Giudiziaria abbia compiuto atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore dell'indagato. Infine, ove si effettui un arresto in flagranza, la Polizia Giudiziaria ha l'obbligo di informare immediatamente il Pubblico Ministero.

### **Le condizioni di procedibilità**

Il codice pone la regola della procedibilità d'ufficio dei reati (art.50, comma 2 c.p.p.). **Dei reati perseguibili d'ufficio è presentata denuncia al Pubblico Ministero o ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria: una volta appresa la notizia del reato, quindi, si procede d'ufficio.**

I reati sottoposti a condizione di procedibilità (querela, istanza, richiesta di procedimento ed autorizzazione a procedere) devono essere espressamente previsti dalla legge.

La querela è l'istanza con cui la persona offesa dal reato chiede la punizione del colpevole ed è una condizione essenziale affinché si possa procedere riguardo ad un fatto-reato, nell'ambito del procedimento penale. Ad esempio, il **furto non aggravato** (art. 624 c.p.) è un reato procedibile a querela di parte: è possibile procedere nei confronti del presunto autore del reato soltanto se la persona offesa (cioè chi ha subito il furto), presenta la querela, cioè manifesta la volontà di punire il colpevole, altrimenti non si può procedere (in tal senso è condizione di procedibilità). **È possibile la remissione della querela, che deve essere accettata dal querelato.**

**In mancanza di una condizione di procedibilità si possono compiere soltanto gli atti di indagine preliminare, necessari ad assicurare le fonti di prova, e non anche misure di tipo coercitivo (quali, ad esempio, arresto, fermo).**

### **L'attività ad iniziativa della Polizia Giudiziaria**

All'interno delle indagini preliminari il codice distingue tra attività del P.M. e attività della P.G. Quest'ultima può essere ad iniziativa della P.G. o delegata dal P.M. Si ricordi che le **indagini preliminari sono sempre compiute sotto la direzione del Pubblico Ministero** e che tale distinzione ha lo scopo più limitato di precisare la differente regolamentazione degli atti sotto vari profili.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al potere di perquisizione sussistente in capo alla Polizia Giudiziaria. **La perquisizione ad iniziativa della Polizia Giudiziaria può avvenire soltanto nei casi di**

flagranza di reato o evasione ed è sottoposta a convalida del Pubblico Ministero. Di contro, nel caso di perquisizione ordinata dal Pubblico Ministero, non si richiede, quale presupposto, la flagranza o l'evasione, né tanto meno deve esservi convalida.

### **Sommatorie informazioni dall'indagato**

L'art.350 c.p.p. individua tre diverse modalità con cui l'indagato può rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria.

**1) Le informazioni con la necessaria presenza del difensore:** l'atto può essere compiuto soltanto dall'ufficiale di Polizia Giudiziaria, il quale può assumere informazioni ponendo domande all'indagato, purché questi sia in stato di libertà e vi sia la presenza (che è quindi necessaria) del difensore. Pertanto, prima di assumere informazioni la P.G. invita l'indagato a nominare un difensore di fiducia e, in mancanza, provvede ad avvisare il difensore d'ufficio. La norma evidenzia che le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la P.G. dà tempestivo avviso, e che il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto. L'art.350 c.p.p. impone di dare all'indagato i seguenti avvertimenti, prescritti dall'art.64 c.p.p., che detta regole generali per l'interrogatorio: a) le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti; b) può non rispondere ad alcuna domanda ma comunque il procedimento seguirà il suo corso; c) se renderà dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri assumerà in ordine a tali fatti la qualifica di testimone. È opportuno sottolineare che soltanto sulle proprie generalità l'indagato ha l'obbligo di rispondere e di rispondere secondo verità, altrimenti si configurano i reati di rifiuto d'indicazione sulla propria identità personale (art. 651 c.p.) e falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità (art. 495 c.p.). L'indagato<sup>13</sup> ha il diritto di non rispondere ad alcun'altra domanda, ha il diritto al silenzio, nel rispetto del principio *nemotenetur se detegere*(nessuno è tenuto a danneggiarsi): si tratta di un principio garantista, in quanto nessuno è tenuto a rendere dichiarazioni dalle quali possa emergere una propria responsabilità penale, in quanto a sé sfavorevoli. Le informazioni assunte dall'indagato alla presenza del difensore sono documentate in un verbale ma non sono utilizzabili in dibattimento ai fini della decisione finale (sono utilizzabili in dibattimento solo a seguito di contestazioni)<sup>14</sup>;

**2) dichiarazioni spontanee:** l'ufficiale o l'agente di Polizia può ricevere dichiarazioni spontanee dall'indagato, libero o arrestato. Il presupposto è che la Polizia non abbia posto domande, dovendo l'iniziativa provenire dall'indagato. Il codice non pone l'obbligo di dare gli avvisi contenuti nell'art.64 c.p.p. Per tali dichiarazioni la norma non richiede la necessaria presenza del difensore,

---

<sup>13</sup> Il testimone, invece, ha l'obbligo di presentarsi davanti al giudice e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte (altrimenti commette il reato di falsa testimonianza, art. 372 c.p.) ma anche per il teste vale il principio *nemotenetur se detegere*, in quanto non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale (art. 198 c.p.p.).

<sup>14</sup> L'art. 503 c.p.p. detta la disciplina in materia di esame delle parti nel dibattimento. Nel dibattimento sono esaminate, cioè interrogate, dal P.M. e dal difensore, le parti (es. imputato) che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito. La parte (es. l'imputato) non ha l'obbligo di sottoporsi ad esame ma se accetta l'esame è tenuto a rispondere alle domande, ad eccezione di quelle dalle quali possa emergere una sua responsabilità penale. Nel dibattimento si svolge la *cross examination*, cioè l'esame incrociato delle parti: ad es., il P.M. esamina, interroga l'imputato, poi il difensore a sua volta può rivolgere domande all'imputato, a seguito delle quali il P.M. può riesaminare l'imputato. Il P.M. ed il difensore, per contestare il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del P.M. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste. Ad es., l'imputato in dibattimento nel corso dell'esame sta dicendo qualcosa di diverso da quello che aveva dichiarato alla P.G. nel corso delle indagini preliminari, quando era stato assunto a sommarie informazioni. Pertanto, per contestare quello sta dicendo l'imputato, il P.M. può servirsi delle dichiarazioni rese alla P.G. quando è stato redatto il verbale di sommarie informazioni assunte dall'indagato, verbale contenuto nel fascicolo del P.M. Il P.M. può fare questo per far emergere la contraddizione dell'imputato, che nel corso delle indagini preliminari aveva dichiarato qualcosa di diverso ed il giudice ne potrà tener conto per valutare la credibilità dell'imputato. Normalmente le sommarie informazioni assunte dall'indagato non hanno valore probatorio, non sono utilizzabili in dibattimento dal giudice ai fini della decisione finale: quando però il verbale di sommarie informazioni, assunte dalla P.G. su delega del P.M., è stato utilizzato in dibattimento per una contestazione, entrerà a far parte del fascicolo per il dibattimento e quindi sarà utilizzabile come prova (art. 503 c. 5 c.p.p.).

quindi possono essere assunte in sua assenza ma non sono utilizzabili in dibattimento, tranne che per le contestazioni (art. 503 c. 3 c.p.p.);

**3) informazioni per la prosecuzione delle indagini:** gli ufficiali di Polizia Giudiziaria possono porre domande all'indagato, libero o arrestato, anche senza la presenza del difensore, però soltanto sul luogo o nell'immediatezza del fatto di reato e se riguardano notizie utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini (es. ritrovamento refurtiva, sequestro di armi). Le notizie così assunte, però, non possono essere documentate, peraltro saranno inutilizzabili in dibattimento e nelle fasi precedenti ad esso.

L'art. 63 c.p.p. disciplina le **dichiarazioni indizianti**. Se davanti all'A.G. o alla P.G. una persona non imputata o non indagata rende dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico, l'autorità che procede *deve* interrompere l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni, cioè quelle rese prima di interrompere l'interrogatorio, non possono essere utilizzate contro chi le ha rese ma potranno essere utilizzate contro terzi. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o indagato, le sue dichiarazioni sono assolutamente inutilizzabili (sia contro il dichiarante sia contro terzi). La norma è espressione del principio garantista *nemotenetur se detegere*.

### **Sommario informazioni da persone informate sui fatti**

Un altro atto ad iniziativa della Polizia Giudiziaria consiste nella assunzione di sommarie informazioni dalle persone diverse dall'indagato (art.351 c.p.p.), cioè da persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (si tratta delle persone informate sui fatti, possibili futuri testimoni in dibattimento).

La persona informata sui fatti ha l'obbligo di presentarsi alla Polizia, ove convocata e se non si presenta potrà essere incriminata per inosservanza di un provvedimento della pubblica autorità (art.650 c.p.). Inoltre, ha l'obbligo di riferire ciò di cui è a conoscenza e di dire la verità, ed il mancato rispetto di tale obbligo può dar luogo a responsabilità penale (ove il possibile futuro testimone renda false dichiarazioni alla P.G. al fine di aiutare un'altra persona ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, l'aiuto così fornito integra gli estremi del delitto di favoreggiamento personale).

Non sono obbligati a rispondere alle domande della P.G. i prossimi congiunti che sono informati sui fatti di reato (cioè ascendenti, discendenti, coniuge, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti, art. 199 c.p.p.).

Nei procedimenti per i delitti di riduzione in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, violenza sessuale, ecc. la P.G., quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal P.M. (art. 351, ultimo comma c.p.p.)

### **Identificazione (art.349 c.p.p.)**

Oggetto dell'identificazione è una persona fisica individuata, della quale, però, non si conoscono le generalità. Possono essere sottoposti ad identificazione tutti coloro che, direttamente o indirettamente, hanno avuto a che fare con il reato (persona offesa, persone informate sui fatti, indagato ecc.). La Polizia Giudiziaria, ove una persona rifiuti di farsi identificare, oppure fornisca generalità o documenti di cui si possa ritenere la falsità, può procedere ad un accompagnamento coattivo per identificazione, ossia condurre la persona da identificare negli uffici di Polizia ed ivi trattenerla per il tempo strettamente necessario per l'identificazione, e comunque non oltre le 12 ore (non oltre le 24 ore nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza di un'autorità consolare o di un interprete). Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto occorre dare immediata notizia al Pubblico Ministero, il quale può ordinare in qualsiasi momento che la persona trattenuta sia rilasciata qualora non sussistano le condizioni sopra indicate.



Qualora ad essere sottoposto ad identificazione sia l'indagato, la Polizia Giudiziaria può procedere, ove occorra, a rilievi antropometrici, fotografici e dattiloscopici (art.349, c.2, c.p.p.). Inoltre, la persona nei cui confronti vengono svolte indagini viene invitata dalla P.G., ai sensi dell'art.349, c. 3, ad eleggere un domicilio per le notificazioni che si renderanno necessarie nel corso del procedimento<sup>15</sup>.

### **I rilievi e gli accertamenti urgenti: il sopralluogo**

Trattasi di fondamentali atti investigativi aventi le seguenti finalità: a) comprendere la dinamica del fatto; b) raccogliere gli elementi di prova presenti; c) cercare spunti per la successiva attività di indagine.

Nel corso del sopralluogo, la Polizia Giudiziaria effettua, in primo luogo, un'attività di conservazione consistente nel curare che le cose o tracce pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi non sia mutato prima dell'intervento del Pubblico Ministero.

I rilievi consistono in una attività di conservazione dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone, nonché nella descrizione delle tracce o degli effetti materiali del fatto-reato. Devono essere compiuti dalla Polizia Giudiziaria nel caso in cui il Pubblico Ministero non possa intervenire tempestivamente e sussista il pericolo che nel frattempo lo stato dei luoghi cambi o le tracce vadano perdute.

All'accertamento urgente può procedere, di regola, soltanto un ufficiale di P.G. e, in casi eccezionali, anche un agente di P.G. (art.113 disp.att. c.p.p.).

La Polizia Giudiziaria, quando agisce di propria iniziativa, deve conservare gli elementi di prova e non modificarli. Un accertamento che comporti la modifica dell'elemento di prova è riservato al Pubblico Ministero (ad esempio, l'analisi di un piccolo residuo di polvere da sparo che comporti il consumo completo del reperto e renda impossibile compiere ulteriori esami), che lo compirà nelle forme garantite dell'art.360 c.p.p. (accertamento non ripetibile da svolgersi con preavviso all'indagato e all'offeso). In buona sostanza, la Polizia Giudiziaria può compiere soltanto quegli accertamenti urgenti che, pur manipolando una cosa, tuttavia non comportino modifiche dell'elemento di prova. Per quanto concerne l'acquisizione di reperti biologici, si parla di prelievo nel caso in cui il materiale biologico, da cui può essere estratto il profilo genetico, fa parte della sfera corporale di una persona vivente; le tracce biologiche possono essere acquisite anche da luoghi, cadaveri o cose ed in tal caso la raccolta di questo materiale può essere effettuata ai sensi degli artt.354 e 348<sup>4</sup> c.p.p. Nel dettaglio, il prelievo di materiale biologico può essere effettuato coattivamente esclusivamente sull'indagato e soltanto al fine di provvedere all'identificazione personale di tale soggetto (art. 349, c. 2 *bis*, c.p.p.). Pertanto, la Polizia Giudiziaria non può effettuare il prelievo coattivo su persone diverse dall'indagato, né sull'indagato a fini diversi dall'identificazione personale. In tali ipotesi, l'acquisizione di campioni biologici può avvenire soltanto su consenso dell'interessato. Ove manchi il consenso, la Polizia Giudiziaria deve ottenere un'autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del Pubblico Ministero.

### **La perquisizione su iniziativa della Polizia Giudiziaria**

La Polizia Giudiziaria può effettuare una perquisizione di propria iniziativa in presenza dei seguenti presupposti:

- 1) oggetto della ricerca devono essere cose o tracce pertinenti al reato, ovvero la persona dell'indagato o dell'evaso;
- 2) la perquisizione deve avvenire in un determinato contesto, ovvero: a) nella flagranza del reato; b) in caso di evasione; c) ove si debba procedere al fermo di una persona indagata, ovvero all'esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare, ovvero che dispone la carcerazione per uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- 3) il pericolo nel ritardo, ossia il rischio che l'elemento di prova possa andare perduto sia casualmente, sia per volontà dell'autore del reato o dei suoi complici;
- 4) il fondato motivo di ritenere che nel luogo o sulla persona vi siano le cose o le persone ricercate.

<sup>15</sup> Per l'identificazione si rinvia a Legislazione di Pubblica Sicurezza, pgg. 20 e 21.

Il difensore dell'indagato ha diritto di assistere alla perquisizione ma non di essere preventivamente avvisato. Entro 48 ore la Polizia deve trasmettere al Pubblico Ministero del luogo ove la perquisizione è stata eseguita il relativo verbale perché questi, nelle 48 ore successive, possa disporre la convalida. Sono, peraltro, previste da leggi speciali svariate ipotesi di perquisizione di iniziativa delle Forze di Polizia sia ai fini di repressione, sia ai fini di prevenzione dei reati (in materia di armi ed esplosivi ai sensi dell'art. 41 TULPS; quelle per blocchi di edifici, art. 27, c. 2, l.55/1990 ed art.25bis l.356/1992; quelle in materia di stupefacenti, art. 99 e 103 D.P.R. 309/90; perquisizione sul posto di cui all'art. 4 l. 152/1975; art. 12 c. 7 D.Lgs.286/1998; art. 5 l. 205/1993).

### **Principi generali sulla prova**

Il processo penale è finalizzato ad accertare se un fatto di reato sia attribuibile o meno all'imputato. In tal senso, in base alle prove che si formano in dibattimento si forma il convincimento del giudice in merito alla responsabilità penale dell'imputato. Come si è detto, nel rispetto dell'art. 111 Cost., il moderno processo penale accusatorio si fonda sul principio della formazione della prova in dibattimento nel contraddittorio tra le parti. Pertanto, nella fase delle indagini preliminari si acquisiscono elementi di prova, fonti di prova. Sono fonti di prova la cosa, il documento, la persona (es. persona informata sui fatti, possibile futuro testimone), da cui poi in dibattimento, davanti al giudice, può scaturire la prova.

La fonte di prova esiste prima del giudizio, in quanto la funzione essenziale della P.G. e del P.M. è assicurare le fonti di prova (art. 55 c.p.p.). I mezzi di prova sono gli strumenti attraverso i quali le fonti di prova producono la prova: es., il testimone (fonte di prova) attraverso lo strumento della testimonianza (mezzo di prova), rende una dichiarazione, afferma o nega un fatto (prova positiva o negativa).

I mezzi di ricerca della prova sono gli strumenti (ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni) diretti ad acquisire fonti di prova: i risultati della ricerca devono essere forniti al giudice, in modo che davanti a lui in dibattimento si trasformino in prove. Alla disciplina delle prove è dedicato il libro III del codice, che prima di tutto detta le disposizioni generali sulla prova. Oggetto della prova devono essere fatti che riguardano l'imputazione, la punibilità, la determinazione della pena e l'applicazione delle misure di sicurezza (art. 187). Non possono essere utilizzati, neanche con il consenso dell'interessato, metodi che possano influire sulla capacità di autodeterminazione della persona (art. 188, es. ipnosi). I mezzi di prova non sono tassativi, in quanto sono ammissibili mezzi di prova atipici, non espressamente previsti dalla legge, se idonei ad accertare i fatti (art. 189, es. registrazione su nastro di una richiesta estorsiva).

Nel processo penale esiste il diritto alla prova (art. 190): le parti possono chiedere che determinate prove siano valutate dal giudice nel processo (es. il difensore chiede al giudice di sentire determinati testimoni che contrastano l'accusa).

La prova acquisita illegittimamente è inutilizzabile (art. 191, es. intercettazioni non autorizzate dall'A.G.). Nel dibattimento si forma la prova e quindi il convincimento del giudice, il quale valuta le prove dandone motivazione del provvedimento. Quando la prova è costituita da indizi, questi sono utilizzabili se gravi, precisi e concordanti<sup>16</sup>.

### **I mezzi di prova**

I mezzi di prova sono gli strumenti attraverso i quali si acquisisce la prova davanti al giudice. Essi sono: la testimonianza, esame delle parti, confronti, riconoscizioni, esperimenti giudiziali, perizia e documenti. Il testimone è esaminato su fatti che costituiscono oggetto di prova (cioè sul fatto da accertare nel processo). Egli non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti

---

<sup>16</sup> L'indizio è un dato certo da cui, attraverso un procedimento logico-deduttivo, si può risalire a un fatto incerto da provare. La testimonianza è una prova diretta (Tizio ha visto direttamente che Caio ha sparato contro Sempronio uccidendolo). L'indizio è una prova indiretta. Ad es., su un'isola viene investito mortalmente un pedone da una moto-ape gialla, datasi alla fuga, come raccontato da un testimone: siccome sull'isola solamente Tizio possiede un tale mezzo di colore giallo, ciò è un indizio che fa ritenere Tizio possibile autore del reato.

specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato ed alla pericolosità sociale. Egli è esaminato su fatti determinati e non può deporre su voci della gente né esprimere apprezzamenti personali, salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti (art. 194). Se il teste dichiara di essere a conoscenza di un fatto (es. che l'imputato si trovava nei pressi del luogo del delitto) che gli è stato riferito da un'altra persona, il giudice deve chiamare a testimoniare quest'altra persona (testimonianza indiretta, art. 195). L'art. 198 c.p.p. prevede che il teste ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di rispondere secondo verità alle domande<sup>17</sup>, altrimenti commette il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.). Hanno facoltà di astenersi dal deporre i prossimi congiunti dell'imputato (art. 199). Il giudice non può obbligare ufficiali e agenti di P.G. a rivelare i nomi dei loro confidenti, dai quali hanno appreso le notizie riferite in sede di testimonianza (art. 203): in questo caso, le dichiarazioni dell'operatore di Polizia non sono utilizzabili come prova nel processo, in quanto non riferite direttamente dal confidente, del quale non si conosce l'identità e che quindi non può essere chiamato a testimoniare (come prevede l'istituto della testimonianza indiretta).

L'esame delle parti, invece, è un mezzo di prova volontario: la parte (es. imputato) è esaminata (cioè le vengono rivolte domande) in dibattimento, solo se lo chiede espressamente o se acconsente alla richiesta del suo esame fatta da altra parte, quindi non può essere obbligata all'esame. La parte che acconsente all'esame non è obbligata a rispondere su fatti da cui potrebbe emergere una sua responsabilità penale (sempre per il principio *nemotenetur se detegere*): ha facoltà di non rispondere ma di ciò si dà atto nel verbale d'udienza e dal silenzio il giudice trae comunque elementi utili alla formazione del suo convincimento in merito ai fatti da accertare nel processo. Al **confronto** si ricorre quando più persone hanno reso dichiarazioni contrastanti tra loro: esse sono messe l'una di fronte all'altra per confrontarsi, appunto, su fatti rilevanti ai fini della decisione nel processo. Attraverso la **ricognizione** un soggetto, in base a ciò che ricorda, in sede di dibattimento o di incidente probatorio, può riconoscere come già vista una persona (es. l'assassino). Con l'**esperimento giudiziale** si simula, riproducendola, una situazione d'interesse per il processo, per accertare se un fatto rilevante ai fini del processo si possa essere verificato in un determinato modo. La perizia è disposta quando è necessario l'intervento, quale ausiliario del giudice, di un perito che abbia particolari competenze tecnico-scientifiche, in modo da fornire un parere che aiuti il giudice a comprendere meglio situazioni delle quali non ha cognizione tecnica specifica (es. se il giudice dispone una perizia psichiatrica, lo psichiatra valuta se esiste una patologia che incide sulla capacità d'intendere e volere dell'imputato; il giudice non è vincolato dal risultato della perizia, da cui può discostarsi fornendo adeguata motivazione). È consentita l'acquisizione nel processo di **documenti** formati al di fuori del processo e attinenti al fatto oggetto del processo (es. uno scritto, una fotografia). I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere utilizzati salvo che costituiscano corpo del reato (es. lettera anonima diffamatoria).

### **I mezzi di ricerca della prova**

Il codice definisce mezzi di ricerca della prova le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri e le intercettazioni.

Mentre i mezzi di prova (es. testimonianza) offrono al giudice direttamente in dibattimento una prova utilizzabile ai fini della decisione finale, i mezzi di ricerca della prova, invece, rendono possibile l'acquisizione di cose materiali, tracce dotate di attitudine probatoria già nella fase delle indagini preliminari. Se con una perquisizione sul presunto autore reato si rinviene l'arma del delitto, si procede al sequestro dell'arma: in tal caso, la perquisizione ed il sequestro producono una prova prima del dibattimento, nella fase delle indagini, ed in quanto atti irripetibili i relativi verbali confluiscono nel fascicolo per il dibattimento (art. 431 c.p.p.) e quindi sono utilizzabili come prova dal giudice ai fini della decisione.

---

<sup>17</sup> In tal senso, prima di testimoniare, il giudice avverte il teste che ha l'obbligo di dire la verità, altrimenti commette reato, ed il teste legge la formula indicata all'art. 497 c.p.p.: "*consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza*".



## **Ispezioni**

L'ispezione è un tipico mezzo di ricerca della prova, consistente in una osservazione diretta ed immediata di persone, del loro corpo, di oggetti e di luoghi, con prevalente finalità descrittiva.

Essa si distingue dalla perquisizione in base alla diversa finalità che persegue: mentre l'ispezione si esaurisce nella descrizione e rilevazione di dati oggettivi, la perquisizione è la ricerca finalizzata ad acquisire materialmente, a prendere mediante sequestro la cosa ricercata (es. arma, sostanza stupefacente). Ove necessario, l'ispezione si svolge con l'impiego di poteri coercitivi. Sia il giudice, sia il Pubblico Ministero possono disporre l'intervento della Polizia Giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica. Nel corso dell'udienza preliminare o dibattimentale l'ispezione di persone, di luoghi o cose è disposta dal giudice. Durante le indagini preliminari, ove ricorra una situazione di urgenza, l'ispezione è compiuta di propria iniziativa dalla Polizia Giudiziaria sotto la forma di accertamenti e rilievi (art.354, c. 2, c.p.).

## **Perquisizioni**

La perquisizione consiste nel ricercare una cosa da assicurare al procedimento o una persona da arrestare. La perquisizione personale è disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o le cose pertinenti al reato<sup>18</sup>. La nozione di corpo del reato viene fornita dall'art.240 c.p.p., che lo individua nelle cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso (es. arma del delitto), nonché sulle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. Trattasi, in altri termini, di cose che sono in rapporto diretto ed immediato con l'azione delittuosa. Di contro, la nozione di cose pertinenti al reato è necessariamente generica, comprendendo tutte quelle cose che sono in rapporto indiretto con la fattispecie concreta e sono strumentali all'accertamento dei fatti. La perquisizione locale è invece disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso.

Nel compiere una perquisizione, personale o locale, devono essere osservate alcune formalità a tutela dei diritti di libertà garantiti dalla Costituzione. Tra queste, la consegna all'interessato di una copia del decreto che dispone la perquisizione con l'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché prontamente reperibile ed idonea.

Le cose rinvenute nel corso della perquisizione, ove costituiscano corpo del reato o siano pertinenti al reato, sono sottoposte a sequestro.

Se si trova la persona ricercata, si provvede a dare esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare o ai provvedimenti di arresto o di fermo. La perquisizione è disposta dall'autorità giudiziaria con decreto motivato. Nello specifico, durante le indagini preliminari la perquisizione è ordinata dal Pubblico Ministero, il quale vi provvede personalmente o delegandola ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria (artt. 247 e sgg. c.p.p.). Tuttavia, in flagranza di reato o nel caso di evasione, la P.G. può procedere di sua iniziativa a perquisizione personale o locale (art. 352 c.p.p.).

Successivamente, cioè nel corso del giudizio, la perquisizione è disposta dal giudice.

## **Sequestro probatorio**

Il sequestro probatorio consiste nell'assicurare una cosa mobile od immobile al procedimento per finalità probatorie, mediante lo spossessamento coattivo della cosa e la creazione di un vincolo di indisponibilità sulla medesima.

Il sequestro postula che si tratti del corpo del reato o di una cosa pertinente al reato, e che tale cosa sia necessaria per l'accertamento dei fatti.

Nel corso delle indagini preliminari il sequestro è disposto, di regola, dal Pubblico Ministero (artt. 253 e sgg. c.p.p.). Nei casi di urgenza, la Polizia Giudiziaria può agire di propria iniziativa (art. 354 c.p.p.).

Nel corso dell'udienza preliminare o dibattimentale il sequestro probatorio è disposto dal giudice con decreto motivato.

---

<sup>18</sup> In tale concetto rientrano le cose che hanno la funzione di provare il reato o la responsabilità del suo autore.

**Sequestro di corrispondenza:** presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici o di telecomunicazione è consentito procedere al sequestro di lettere o di altri oggetti di corrispondenza che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, o che comunque possono avere relazione con il reato. Quando al sequestro procede un ufficiale di Polizia Giudiziaria, questi deve consegnarli all'autorità giudiziaria senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.

**Sequestro di computer o di documenti informatici:** ciò che viene sottoposto a sequestro, e del quale occorre assicurare la genuinità e la non alterabilità non è il computer o l'hard disk, bensì il documento informatico tratto dai medesimi. Ne deriva che oggetto del sequestro sarà il documento informatico ottenuto come copia clone.

### **Intercettazioni**

Per intercettazione si intende quell'atto del procedimento che si effettua mediante strumenti tecnici di percezione e che tende a captare il contenuto di una conversazione o di una comunicazione segreta in corso tra due o più persone, quando l'apprensione è operata da parte di un soggetto che nasconde la sua presenza.

Preliminarmente, si ritiene opportuno evidenziare l'esistenza di operazioni per certi versi affini alle intercettazioni e tuttavia da tenere distinte da queste ultime, nei contenuti e nella relativa disciplina.

In primo luogo, differente dall'intercettazione, in quanto non avente ad oggetto una comunicazione, è il pedinamento mediante apparecchiatura satellitare G.P.S., che può essere disposto dalla Polizia Giudiziaria come mera attività atipica.

Una particolare operazione che può essere parzialmente assimilata all'intercettazione è la registrazione fonografica occultamente eseguita da uno degli interlocutori d'intesa con la Polizia Giudiziaria. Sul punto, la giurisprudenza ha tracciato distinzioni di notevole importanza.

Nello specifico, si tratta dell'ipotesi in cui una persona rechi con sé apparecchi di registrazione che consentono alla Polizia Giudiziaria l'ascolto contestuale o differito di una conversazione con l'indagato.

Per quanto concerne la prima ipotesi, quella cioè dell'ascolto contestuale, la Corte costituzionale, pronunciatisi sul punto, ha affermato che la soluzione preferibile sia quella che considera l'atto come una sorta di intercettazione mascherata. Pertanto, qualora la Polizia abbia operato in assenza dei presupposti richiesti dalla disciplina stabilita dagli artt. 266 e ss. in materia di intercettazioni, la captazione è inutilizzabile in quanto sono state aggirate le regole prescritte dal codice.

Di contro, per quanto concerne la mera registrazione operata dal privato con l'impiego di strumenti di captazione forniti dagli organi investigativi, al fine di consentire alla Polizia un ascolto differito rispetto al momento del colloquio, la Cassazione ha affermato che si tratta di una attività di indagine atipica incidente sul diritto alla segretezza delle conversazioni e delle comunicazioni, tutelato dall'art.15 Cost. Tuttavia, trattandosi di registrazioni eseguite da uno degli interlocutori e quindi con il consenso di uno dei partecipanti alla conversazione, si realizza una minore intrusione nella sfera privata. Per tale ragione, affinché venga rispettato l'art.15 Cost., occorre pur sempre un provvedimento di autorizzazione dell'A.G., che tuttavia, in tal caso, potrà essere rappresentato anche da un decreto del P.M.

Le intercettazioni devono essere autorizzate dal giudice su richiesta del Pubblico Ministero.

In adempimento alla riserva di legge, sono previsti dal codice i presupposti per procedere alla intercettazione di conversazioni o comunicazioni:

- a) le intercettazioni possono essere disposte nei procedimenti relativi ai soli reati previsti nell'art.266, c. 1, c.p.p.;
  - b) devono esistere gravi indizi di reato;
  - c) l'intercettazione deve essere assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
- Ove si tratti di indagini relative a delitti di criminalità organizzata, di minaccia per mezzo del telefono o contro la personalità individuale, i requisiti sopra ricordati sono attenuati.

Nello specifico, basta la sussistenza di sufficienti indizi e la mera necessità per la prosecuzione delle indagini affinché le intercettazioni vengano autorizzate.

Il procedimento ordinario di autorizzazione prevede che il Pubblico Ministero chieda al G.I.P. l'autorizzazione a disporre le intercettazioni, trasmettendogli contestualmente gli atti dai quali si ricava l'esistenza dei presupposti delle medesime. L'autorizzazione è concessa dal giudice con decreto motivato.

Nei casi di urgenza, ma in presenza di tutti i presupposti sopra menzionati, l'intercettazione è disposta dal P.M., il quale deve comunicare il relativo decreto al giudice non oltre 24 ore decorrenti dal proprio provvedimento. Il giudice, entro le 48 ore successive decide sulla convalida con decreto motivato. In caso di mancata convalida, l'intercettazione non può essere proseguita ed i risultati non possono essere utilizzati<sup>19</sup>.

Gli artt. 266 e sgg. c.p.p. disciplinano le intercettazioni giudiziarie, eseguite quando è stato commesso un reato. L'art. 226 norme di attuazione c.p.p. disciplina le **intercettazioni preventive**: il Ministro dell'Interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di polizia (es. Direttore SCO), nonché il Questore o il Comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, richiedono al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le *esigenze di prevenzione*, l'autorizzazione all'intercettazione telefonica, telematica o ambientale, *quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti per finalità di terrorismo, associazione mafiosa* (e altri gravi delitti di cui all'art. 51 c. 3 *bis* c.p.p.). Il Procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di 40 giorni, prorogabile per periodi successivi di giorni 20 ove permangano i presupposti di legge. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività d'intercettazione e le notizie acquisite a seguito di esse non possono essere menzionate in atti d'indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate. Non è stato commesso un reato ma è emersa un'esigenza di prevenzione. Le intercettazioni giudiziarie consentono di raccogliere elementi di prova. Invece, quelle preventive non consentono di raccogliere elementi di prova ma sono informazioni, sono come un confidente telefonico. Ne è evidente l'utilità in materia di criminalità organizzata e terrorismo perché basta agire sulla base del *sospetto* che i soggetti o i fatti per i quali s'indaga siano riconducibili ai contesti di criminalità organizzata o terrorismo. Esempio: si riceve una notizia confidenziale, tramite relazione di servizio redatta da un operatore di Polizia, in merito ad un presunto attentato che alcuni componenti della criminalità organizzata intendono perpetrare in danno di un magistrato. Si ricordi che il *dominus* dell'indagine è il P.M., quindi in tal caso il Dirigente della Squadra Mobile potrà recarsi presso la Procura della Repubblica presso la DDA competente, con la relazione di servizio, per concertare le modalità d'azione. Nel caso concreto, mancando i presupposti per esperire le intercettazioni giudiziarie, si potrebbe procedere con le intercettazioni preventive sulla base del mero sospetto. Se con le intercettazioni non emerge nulla, si potrebbe concordare con l'A.G. una perquisizione e nell'occasione si potrebbe chiedere notizia circa il progetto di attentato, e l'intento dissuasivo potrebbe avere successo. Il Questore, inoltre, essendo Autorità Provinciale di P.S., potrà disporre la convocazione del Comitato Provinciale per l'ordine e per la sicurezza pubblica dove, a fronte di questa informazione, si potrà disporre o il rafforzamento o la predisposizione di misure di tutela nei confronti del magistrato.

<sup>19</sup> Per le intercettazioni si rinvia ai Principi di Diritto Costituzionale – Parte seconda – Libertà e segretezza della corrispondenza, pgg. 10 e 11.

## Le misure precautelari

Il codice, trasponendo le norme dettate dalla Costituzione, accoglie il principio per cui soltanto il giudice è competente ad applicare una misura limitativa della libertà personale con un provvedimento avente effetti nel tempo, anche se tali misure hanno comunque un termine massimo di durata. La Polizia Giudiziaria ha il potere di disporre misure coercitive temporanee, denominate arresto e fermo, che limitano la libertà personale dell'indagato in situazioni di urgenza, fino a quando non interviene la convalida del giudice. Se tale convalida non avviene entro il termine perentorio indicato dall'art. 391 c. 7, tali misure cessano di avere efficacia. Tali misure sono dette precautelari, per indicare che consistono in un anticipo della tutela predisposta mediante le misure cautelari.

## Arresto

L'arresto è un provvedimento che, di regola, è disposto dalla P.G. ed eccezionalmente dai privati. Ha la finalità di assicurare alla giustizia gli autori di un reato ed evitare che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze. La situazione di flagranza che impone (arresto obbligatorio) o permette (arresto facoltativo) alla Polizia di operare l'arresto è descritta all'art. 382 c.p.p.: è in stato di **flagranza** il soggetto che viene colto nell'atto di commettere il reato; è in **quasi flagranza**, invece, colui che, subito dopo il reato, è inseguito dalla P.G., dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima. L'arresto è obbligatorio per gli ufficiali e gli agenti di P.G. quando colgono taluno in flagranza di delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti. Fuori da tali casi, si deve procedere all'arresto in flagranza qualora taluno venga colto nell'atto di commettere i delitti specificamente individuati dal codice all'art. 380 c. 2, per i quali sono presenti esigenze di tutela della collettività. Quando l'arresto è obbligatorio per la Polizia, la stessa misura può essere presa dal privato se il delitto è procedibile d'ufficio. Il privato che ha eseguito l'arresto in flagranza deve senza ritardo consegnare la persona ristretta nella libertà e le cose costituenti il corpo del reato alla P.G., che redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

L'ulteriore ipotesi di arresto è denominata facoltativa dal codice, nel senso che è rimesso alla discrezionalità dell'ufficiale od agente di Polizia valutare se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

In presenza di tali condizioni l'arresto in flagranza è consentito quando si procede sia per un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni, sia per un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. L'arresto facoltativo in flagranza è consentito anche in ulteriori ipotesi previste dall'art. 381 c. 2 c.p.p.

L'arresto (obbligatorio o facoltativo) non è mai consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare evidente che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità.

Qualora si tratti di un delitto perseguibile a querela, l'arresto può essere eseguito se la querela viene proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente di Polizia presente sul luogo; se successivamente la persona offesa dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà, anche se quest'ultimo ricusa la remissione.

## Fermo

Il fermo è un provvedimento che può essere disposto di regola dal P.M. quando sono presenti le seguenti condizioni:

- gravi indizi a carico dell'indagato;
- specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga. In particolare il codice prevede che il pericolo di fuga possa essere desunto anche dall'impossibilità di identificare l'indiziato;
- che si proceda per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a sei anni ovvero per un delitto concernente le armi da guerra o gli esplosivi.

Gli ufficiali e gli agenti di P.G. possono procedere al fermo d'iniziativa, in via sussidiaria, nei seguenti casi:

- prima che il Pubblico Ministero abbia assunto la direzione delle indagini;
- qualora sia successivamente individuato l'indiziato;
- qualora sopravvengano specifici elementi che rendono fondato il pericolo che l'indiziato stia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del Pubblico Ministero.

### **La convalida dell'arresto e del fermo**

Il procedimento di convalida dell'arresto e del fermo attua due principi fondamentali della Costituzione. In *primo luogo* il principio per cui le misure limitative della libertà personale possono essere applicate soltanto dal giudice: l'arresto e il fermo (provvedimenti temporanei e provvisori) devono essere sottoposti alla convalida dell'A.G. (art. 13<sup>3</sup>Cost). In *secondo luogo* le norme attuano il principio in base al quale la P.G. è sotto la diretta disponibilità dell'A.G. (art. 109 Costi).

Il procedimento di convalida può essere suddiviso in tre fasi.

1) Nella prima fase ufficiali e agenti di PG hanno i seguenti doveri d'informazione (art. 386 c.p.p.):

- danno immediata notizia del provvedimento al P.M. del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito e contemporaneamente trasmettono l'informativa di reato;
- avvertono l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
- se non è nominato un difensore di fiducia, chiedono al P.M. la designazione del difensore d'ufficio;
- informano immediatamente il difensore dell'arresto o del fermo;
- senza ritardo e con il consenso dell'arrestato danno ai familiari di quest'ultimo notizia dell'esecuzione della misura.

In questa fase si compiono alcuni atti d'indagine d'iniziativa della P.G.:

- identificazione dell'arrestato (art. 349 c.p.p.);
- sia sul luogo dell'arresto, sia negli uffici la P.G. può procedere alla raccolta di informazioni ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini (art. 350 c. 5 c.p.p.);
- verbale di spontanee dichiarazioni rese dall'indagato (art. 350 c. 7 c.p.p.).

Nella flagranza del reato, inoltre, è possibile procedere a perquisizione (art. 352 c.p.p.), ad accertamenti e rilievi urgenti sulla persona diversi dall'ispezione personale (art. 354 c.p.p.).

Infine, gli stessi ufficiali ed agenti devono espletare due ulteriori adempimenti:

- devono porre l'arrestato o il fermato a disposizione del P.M. al più presto e, comunque non oltre le 24 ore;
- devono trasmettere al P.M. il verbale dell'arresto, sempre entro le 24 ore.

2) La seconda fase ha lo scopo di mettere il Pubblico Ministero in grado di formulare la richiesta di convalida della misura e di chiedere, eventualmente nella successiva udienza una delle misure cautelari personali. A tal fine, il P.M. può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato dando previo avviso al difensore, che ha facoltà di essere presente all'atto. Dopo l'interrogatorio, il P.M. può liberare l'arrestato o il fermato in due casi. Ordina la liberazione senza chiedere la convalida al giudice quando: a) risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi consentiti dalla legge; b) la misura è divenuta inefficace perché sono decorsi i termini per porre l'arrestato a disposizione del P.M. o per chiedere la convalida al giudice. Il P.M., inoltre, ordina la liberazione quando, pur considerando giustificato l'arresto o il fermo, ritiene di non dover chiedere al giudice l'applicazione di una misura cautelare coercitiva.

3) La terza fase del procedimento inizia con la richiesta di convalida che deve essere presentata dal P.M. al giudice entro 48 ore dall'esecuzione della misura dell'arresto. Il P.M. presenta la richiesta al giudice del dibattimento se sceglie di procedere con rito direttissimo altrimenti la presenta al G.I.P. Ricevuta la richiesta, il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e, comunque, entro le 48 ore successive. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione facoltativa del P.M. e necessaria del difensore dell'arrestato (quest'ultimo non è obbligato ad intervenire ma se è presente deve essere interrogato dal giudice).



In sede di convalida vengono prese due distinte decisioni. In primo luogo il giudice accerta se l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e se sono stati osservati i termini perentori per porre l'arrestato a disposizione del P.M. e per chiedere la convalida; quindi decide con ordinanza se convalidare o meno l'arresto o il fermo. In secondo luogo il giudice valuta se sussistono i presupposti della misura cautelare richiesta dal P.M. ed in caso positivo la applica. I due accertamenti sono indipendenti tra loro. Il giudice, infatti può convalidare l'arresto o il fermo ma non applicare alcuna misura cautelare e, viceversa, può negare la convalida ma disporre egualmente una misura cautelare. In ogni caso l'arresto o il fermo cessano di avere efficacia se il giudice non decide sulla convalida nelle 48 ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a sua disposizione.

### **Le misure cautelari**

Alle misure cautelari è dedicato il libro IV del codice di procedura penale. Il termine indica l'intenzione del legislatore di adottare delle misure per cautelare il buon andamento del processo penale, affinché si possa giungere nel migliore dei modi alla conclusione del processo ed irrogare la probabile condanna.

L'art. 272 c.p.p. Afferma il principio generale che le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del codice di procedura penale, nel rispetto del principio di riserva di legge e di giurisdizione consacrato nell'art. 13 Cost.

Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza (condizione generale di applicabilità delle misure ai sensi dell'art. 273 c.p.p.).

Le misure cautelari, inoltre, sono disposte quando sussiste almeno una delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p.: a) pericolo d'inquinamento probatorio (si pensi al caso Misseri); b) pericolo di fuga (quando il giudice ritiene probabile la futura condanna ad una pena superiore a due anni di reclusione); c) pericolo di commissione di delitti (in tal caso la misura è diretta a cautelare e quindi a tutelare la sicurezza pubblica, oltre che il buon esito del processo).

Il giudice applica la misura ritenuta più idonea a soddisfare le esigenze cautelari nel caso concreto ed ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione. La custodia cautelare in carcere, infatti, è l'*extrema ratio* (cioè il rimedio estremo), in quanto può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando però sussistono gravi indizi di colpevolezza per gravi delitti (es. associazione mafiosa, associazione al fine di traffico di stupefacenti, delitti con finalità di terrorismo, omicidio, prostituzione e pornografia minorile, violenza sessuale, ecc.), la custodia cautelare in carcere deve essere applicata, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari (in tal caso la legge presume la sussistenza delle esigenze cautelari ma è ammessa la prova contraria, cd. presunzione *iuris tantum*, art. 275<sup>3</sup> c.p.p.). Le misure cautelari sono disposte dal giudice con ordinanza (prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il G.I.P., dopo l'esercizio dell'azione penale provvede il giudice che procede), su richiesta del P.M.

Le misure cautelari si distinguono in:

- **misure cautelari personali coercitive**, cioè restrittive della libertà personale (artt. 280 e sgg. c.p.p.): divieto d'espatrio, obbligo di presentazione alla P.G., allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere, custodia cautelare in luogo di cura;
- **misure cautelari personali interdittive**, che limitano l'esercizio di determinate facoltà o attività (artt. 287 e sgg. c.p.p.): sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali;
- **misure cautelari reali** (così dette perché riguardano una *res*, cioè una cosa e non una persona, artt. 316 e sgg. c.p.p.): 1) sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.), adottato a garanzia del credito vantato dallo Stato; infatti, se vi è fondato motivo di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il P.M. chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento;

b) sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.), disposto dal giudice quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati; nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione d'urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal P.M. e, negli stessi casi, prima dell'intervento del P.M. procedono ufficiali di P.G., i quali nelle 48 ore successive trasmettono il verbale al P.M. del luogo in cui il sequestro è stato eseguito; il P.M. se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro 48 ore dal sequestro (se disposto dal P.M.) o dalla ricezione del verbale (se il sequestro è stato eseguito d'iniziativa della P.G.). Il sequestro conservativo e preventivo sono misure cautelari reali da non confondere con il sequestro probatorio di cui all'art. 354 c.p.p., sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti, quale attività necessaria per assicurare le fonti di prova (arrt. 55 e 348 c.p.p.).

### Procedimenti speciali

L'iter procedimentale cui si è accennato finora con le tre fasi (indagini preliminari, udienza preliminare, giudizio) è proprio del procedimento ordinario.

Ma il procedimento penale può svolgersi in modo alternativo a quello ordinario, con diversi tipi di procedimenti speciali.

Il **giudizio immediato**<sup>20</sup> (art. 453) e il **giudizio direttissimo** (art. 449) prevedono l'assenza dell'udienza preliminare. Si ha semplificazione e accelerazione del rito, in quanto si va direttamente in dibattimento saltando l'udienza preliminare: l'udienza-filtro è superflua in considerazione del fatto che presupposto dell'immediato è l'evidenza della prova, del direttissimo è l'arresto in flagranza o la confessione.

Nel **giudizio abbreviato**<sup>21</sup> (art. 438), **nell'applicazione della pena su richiesta delle parti** (cd. patteggiamento)<sup>22</sup> (art. 444) e nel **giudizio per decreto**<sup>23</sup> (art. 459) si evita il dibattimento con il consenso dell'imputato, con risparmio di tempo per la giustizia. Si tratta di riti premiali, in quanto l'imputato rinuncia al contraddittorio del dibattimento e si sottopone ad un giudizio allo stato degli atti d'indagine, pertanto il legislatore ritiene che meriti uno sconto di pena e altri benefici.

In particolare, in merito al **giudizio direttissimo**, quando una persona è stata arrestata in flagranza di reato, il P.M. se ritiene di dover procedere può presentare direttamente l'imputato in stato d'arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida ed il contestuale giudizio, entro 48 ore dall'arresto. Il P.M. potrebbe scegliere di tenere separate le due attività di convalida e di giudizio: pertanto, si rivolge prima al G.I.P., al quale chiede la convalida entro 48 ore dall'arresto, e se il G.I.P. convalida poi si rivolge al giudice del dibattimento, presentando l'imputato in udienza entro 30 giorni dall'arresto. Il P.M. procede inoltre al direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione. L'imputato libero è citato a comparire a udienza non successiva al 30° giorno dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è presentato all'udienza entro il medesimo termine. Quando procede a direttissimo, il P.M. fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare. Se l'imputato è libero, il

<sup>20</sup> L'evidenza della prova si realizza tra i 30 e i 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.

<sup>21</sup> Giudizio di merito sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato, che ha luogo nell'udienza preliminare: il giudice emette sentenza di condanna o proscioglimento utilizzando a fini di prova essenzialmente gli atti d'indagine contenuti nel fascicolo del P.M.

<sup>22</sup> P.M. e imputato si mettono d'accordo sulla pena da applicare, quindi c'è un'affermazione implicita di colpevolezza. Lo sconto di pena è fino a 1/3. Il giudice decide allo stato degli atti ed emana una sentenza che non è di condanna ma di applicazione della pena, sentenza inappellabile ma solo ricorribile in Cassazione per motivi di legittimità.

<sup>23</sup> Svolte le indagini e acquisite chiare fonti di prova di colpevolezza, il P.M. ritiene inutile udienza preliminare e dibattimento e chiede al G.I.P. di emettere un decreto con cui contesta il reato e applica la pena pecuniaria, non quella detentiva.

P.M. lo cita a comparire all'udienza ed il termine per comparire non può essere inferiore a 3 giorni.  
Il giudice del dibattimento emette sentenza di condanna o di proscioglimento.



## **APPROFONDIMENTO**

### **Novità introdotte dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (RIFORMA CARTABIA)**

#### **Le modalità e la nuova disciplina del processo penale telematico**

Le nuove norme mirano a realizzare la transizione digitale e telematica del processo penale, attraverso significative innovazioni in tema di formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti e in materia di registrazioni audiovisive e partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento o all'udienza. Il legislatore ha introdotto alcune previsioni nuove nel Libro II del codice di procedura penale, dedicato agli atti del procedimento, decidendo contestualmente di non introdurre nuove previsioni in materia di invalidità degli atti, ma di adattare quelle esistenti alla transizione digitale, sulla base della considerazione che un sistema, già denso di previsioni invalidanti, non necessitasse di disposizioni ulteriori. Pertanto, l'art. 110 c.p.p. individua come regola la forma digitale dell'atto penale, sin dalla sua formazione. Vale, in questa ottica, una condizionata libertà di forme: ogni soluzione digitale percorribile è accettata, purché assicurati i requisiti della autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità, interoperabilità e, ove previsto dalla legge, segretezza, caratteristiche che sono diretto precipitato della normativa sovranazionale e, in particolare, europea in materia di documenti informatici. Il comma 3 disciplina i casi di deroga alla regola della formazione degli atti penali in formato digitale: è stata prevista una formula volutamente ampia così da consentire il ricorso alle modalità tradizionali anche nelle ipotesi – diverse dai casi di malfunzionamento disciplinati dall'art. 175-bis c.p.p. – in cui contingenti e specifiche esigenze o caratteristiche proprie dell'atto non consentano la formazione dell'atto nativo digitale. Il comma 4 dispone che gli atti redatti in forma di documento analogico siano convertiti, senza ritardo, in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti. Il termine “senza ritardo” comporta che trattasi di termine ordinatorio non soggetto ad alcuna nullità. Per le definizioni di documento informatico e documento analogico, nonché per la disciplina della conversione del documento analogico in informatico e viceversa, la relazione illustrativa fa espresso richiamo al CAD (Codice Amministrazione Digitale).

In conclusione, si può affermare che dall'entrata in vigore delle nuove norme, la regola è la forma digitale degli atti penali, mentre gli atti prodotti e depositati in formato analogico devono essere convertiti in copia informatica, così da rendere il fascicolo penale digitale completo.

Le nuove disposizioni di cui agli artt. 111-bis e 111-ter c.p.p. concorrono, con le disposizioni già analizzate, a costruire l'architrave del nuovo processo telematico. L'art. 172 c.p.p., che detta la disciplina generale in materia di termini processuali, vede aggiungersi due commi: il 6-bis e il 6-ter. Il primo è dettato in un'ottica di *favor* per il diritto di difesa e stabilisce che il termine per il deposito di atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile. L'altro è volto a temperare le esigenze difensive con la necessità di non compromettere l'organizzazione giudiziaria stabilendo che il termine per provvedere sulla domanda depositata telematicamente fuori orario d'ufficio decorre dalla prima apertura successiva dell'ufficio competente.

#### **LE NOTIFICAZIONI - Artt. 148 ss. c.p.p.**

Norme Modificate riscritte in tutto o in parte: artt. 148, 149, 152, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171.

Abrogate: artt. 150, 151, 158.

Di nuova introduzione: artt. 153-bis, 157-bis, 157-ter.

L'art. 10 del d. lgs. 150/2022 apporta diverse modifiche alla disciplina delle notificazioni con l'obiettivo dichiarato di «*snellire e rendere più celeri i relativi adempimenti, ridurre le incombenze a carico degli uffici giudiziari e incrementare*

*l'efficienza processuale, assicurando al contempo l'effettiva conoscenza da parte del destinatario delle stesse notifiche».*

**L'art. 148 (Organi e forme delle notificazioni)** rappresenta la colonna portante della nuova disciplina, in quanto riassume tutte le novità introdotte dal decreto in materia di notificazioni penali. Tale disposizione fissa, come regola generale, la notifica degli atti del procedimento penale con modalità telematica, il cui presupposto indefettibile è rappresentato dalla disponibilità da parte del destinatario di un **“domicilio digitale”**. Se il destinatario non dispone di tale domicilio, tornano a operare le altre modalità previste dalla legge (notifica a mani, a mezzo posta, etc.), che assumono quindi carattere sussidiario. Viene, invece, introdotta una disciplina diversificata a seconda che la notifica abbia a oggetto **atti introduttivi o atti successivi**, specificando che **l'elezione di domicilio vale solo per i primi**.

#### **NOTIFICA ALL'IMPUTATO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO IMPUTATO DETENUTO**

**Art. 156 c.p.p. – Notificazioni all'imputato detenuto.**

La notifica dell'atto introduttivo all'imputato detenuto va fatta sempre a mani nel luogo di detenzione, senza eccezioni, con la precisazione che ciò vale anche per le notifiche successive alla prima.

#### **IMPUTATO NON DETENUTO (CHE NON HA ELETTO DOMICILIO)**

**Art. 157 c.p.p. - Prima notificazione all'imputato non detenuto.** La norma introduce la regola generale secondo cui la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, nei casi in cui l'imputato non abbia domicilio digitale (art. 148, comma 4, c.p.p.) e non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161, comma 01, c.p.p. (cioè non sia stato avvertito dalla polizia giudiziaria in sede di identificazione del fatto che le notifiche successive alla prima saranno eseguite al difensore e che egli ha l'onere di comunicare a quest'ultimo un recapito telefonico o e-mail ove possa essere contattato) va eseguita preferibilmente con consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente l'atto al destinatario, la notifica è eseguita nella casa di abitazione (a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci) o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa (se non è possibile consegnare personalmente la copia al destinatario, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci). Tali disposizioni si coordinano con l'art. 157-ter c.p.p., la quale statuisce la prevalenza in ogni caso del domicilio dichiarato/eletto

**Art. 157-ter c.p.p. - Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto.**

La norma introduce la regola generale secondo cui la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, nei casi in cui l'imputato non abbia domicilio digitale (art. 148, comma 4, c.p.p.) e non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161, comma 01, c.p.p. (cioè non sia stato avvertito dalla polizia giudiziaria in sede di identificazione del fatto che le notifiche successive alla prima saranno eseguite al difensore e che egli ha l'onere di comunicare a quest'ultimo un recapito telefonico o e-mail ove possa essere contattato) va eseguita preferibilmente con consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente l'atto al destinatario, la notifica è eseguita nella casa di abitazione (a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci) o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa (se non è possibile consegnare personalmente la copia al destinatario, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci). Tali disposizioni si coordinano con l'art.

157-ter c.p.p., la quale statuisce la prevalenza in ogni caso del domicilio dichiarato/eletto.

**IMPUTATO NON DETENUTO CHE HA ELETTO DOMICILIO** (artt. 161 e 157-ter c.p.p.)

**Art. 161 c.p.p. - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni**

Il legislatore mantiene la facoltà per l'indagato di dichiarare o eleggere domicilio ai fini della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, con la precisazione *che il soggetto può indicare a tali fini anche un indirizzo di posta elettronica certificata*. È prevista inoltre la facoltà di eleggere domicilio presso il difensore d'ufficio, il quale, come nel previgente regime, può non accettare l'elezione: in questo caso egli deve «attestare l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliatura o le cause che hanno impedito tale comunicazione» (art. 162 comma 4-bis, ultima parte, c.p.p.). Infine, viene fatta salva la regola secondo cui, in caso di rifiuto di indicare un domicilio o di domicilio inidoneo o inesistente la notifica va eseguita mediante consegna al difensore (art. 161, comma 4, c.p.p.).

**NOTIFICA D'URGENZA DEGLI ATTI INTRODUTTIVI** (art. 157-ter comma 2 c.p.p.)

**Art. 157-ter c.p.p. – Notifiche degli atti introduttivi del giudizio**

L'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'atto introduttivo sia eseguita dalla polizia giudiziaria in tre ipotesi:

- quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis;
- quando sia in corso di applicazione una misura cautelare;
- in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze.

**NOTIFICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA** (art. 157-bis c.p.p.)

**Art. 157-bis c.p.p. - Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima.**

La regola generale è che tutte le notifiche **successive alla prima** all'imputato non detenuto sono eseguite mediante consegna di copia al **difensore** di fiducia o d'ufficio: infatti si precisa all'art. 164 c.p.p. che la dichiarazione o l'elezione di domicilio valgono solo per la notifica dell'atto introduttivo. La nuova disciplina può essere così schematizzata:

- se si tratta di difensore di **fiducia** le notifiche degli atti successivi al primo sono sempre eseguite mediante consegna di copia a quest'ultimo;
- se si tratta di **difensore d'ufficio e l'atto introduttivo non è stato ricevuto dall'imputato personalmente** (o da persona convivente o dal portiere) e inoltre l'imputato non ha ricevuto gli avvertimenti ex art. 161 comma 01 c.p.p., le notifiche successive alla prima non possono essere eseguite con consegna di copia al difensore ma andranno effettuate ai sensi dell'art. 157 c.p.p.
- se l'imputato è **detenuto**, le notifiche successive alla prima andranno sempre effettuate con consegna nel luogo di detenzione.

Tale disciplina si coordina con le nuove norme in materia di avvertimenti di cui all'art. 161, comma 01, c.p.p. e all'art. 157, comma 8-ter, c.p.p. i quali prevedono espressamente che la polizia giudiziaria in sede di prima identificazione o l'autorità giudiziaria (nel caso in cui l'identificazione non abbia avuto luogo) avvertano il destinatario che le notifiche successive alla prima saranno effettuate mediante consegna di copia al difensore di fiducia o di ufficio e dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo e-mail ove il difensore possa contattarlo.

**LA COMUNICAZIONE DI CORTESIA**

**Art. 63-bis c.p.p. - Comunicazione di cortesia.**

L'art. 63-bis c.p.p. introduce la "Comunicazione di cortesia" prevedendo che la cancelleria o la segreteria, in tutti i casi in la notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato (fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario) attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal

destinatario, dà avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice.

#### DOMICILIO DEL QUERELANTE E NOTIFICAZIONI QUERELANTE (ART. 153-BIS C.P.P.)

##### **Art. 153-bis c.p.p. - Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante**

La norma introduce l'obbligo per il querelante, in sede di querela, di dichiarare o eleggere domicilio, specificando che a tal fine può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se non lo fa in sede di presentazione della querela, ha comunque la facoltà di dichiarare o eleggere domicilio in un secondo momento con deposito telematico (modalità previste dall'articolo 111-bis), con dichiarazione orale presso segreteria o cancelleria ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore. Ha poi l'obbligo di comunicare il nuovo domicilio dichiarato o eletto in caso di mutamento dello stesso.

#### MISURE CAUTELARI

Rispetto ad altri settori della procedura penale, la riforma in commento incide sulla disciplina delle misure cautelari in modo sensibilmente inferiore, principalmente con lo scopo di coordinare la materia della cautela (non solo personale, ma anche reale) con altri ambiti procedurali che tendono a privilegiare il contatto attivo con la persona offesa nell'ottica della riparazione; a garantire l'avvio verso la digitalizzazione del processo penale con un maggiore ricorso al mezzo telematico; a garantire l'effettiva consapevolezza all'indagato/imputato della pendenza del procedimento/processo.

#### IL RAPPORTO CON LA GIUSTIZIA RIPARATIVA

##### **Art. 293 c.p.p. – Adempimenti esecutivi.**

1. *Salvo quanto previsto dall'art. 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare (Omissis) lo informa: (Omissis) i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.*

La disposizione su cui incide la riforma regola gli adempimenti esecutivi conseguenti all'esecuzione di un provvedimento dispositivo di misura cautelare coercitiva. Con l'introduzione della lettera "i-bis" si impone all'Ufficiale o all'Agente di p.g. che provvede ad eseguire il provvedimento l'obbligo di informare l'indagato/imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa

#### LA DIGITALIZZAZIONE, LA DOCUMENTAZIONE E L'UTILIZZO DEL MEZZO TELEMATICO

##### **Art. 294 c.p.p. - Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.**

La riforma incide sull'interrogatorio c.d. "di garanzia" che deve essere effettuato in seguito all'applicazione della misura cautelare. Si prevede (co. 4) la possibilità di autorizzare la partecipazione a distanza dell'indagato e del difensore (se ne fanno richiesta) all'interrogatorio. Ciò va di pari passo con la modifica della modalità di documentazione dell'interrogatorio (co. 6-bis), che deve avvenire anche (quindi in combinazione con la modalità manuale tradizionale) con mezzi di riproduzione audiovisiva o – in caso in cui questi manchino o non funzionino, o non vi sia personale adibito a ciò - con mezzi di riproduzione fonografica.

#### LA CONSAPEVOLEZZA DELL'INDAGINE E DELLA MISURA CAUTELARE

La riforma incide su due disposizioni fondamentali che si coordinano tra loro. All'art. 295, comma 2, c.p.p. destinato a regolare le ricerche del catturando, è inserita una formula secondo la quale se le ricerche effettuate "non sono esaurienti", si deve disporre che le stesse proseguano. In caso contrario è possibile dichiarare, secondo le modalità dell'articolo 296 c.p.p., la latitanza. Per il decreto di latitanza, previsto per ogni tipo di misura cautelare (art. 296, comma 2, c.p.p.), è ora imposto

un maggiore obbligo motivazionale sulle circostanze da cui si desume la volontà dell'indagato di sottrarsi all'esecuzione della misura, essendo necessario dimostrare che questi abbia effettiva conoscenza della misura stessa.

#### LA DURATA E LA PERDITA DI EFFICACIA DELLE MISURE CAUTELARI

##### **Art. 300 c.p.p. - Estinzione o sostituzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze**

In tema di cause di estinzione delle misure cautelari per l'effetto della pronuncia di determinante sentenze (e quindi per causa diversa dal decorso del tempo), accanto a quelle tradizionali la riforma introduce una nuova causa di estinzione, collegandola alla concessione (con sentenza di condanna o di applicazione pena, ancorché non esecutive) della sanzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, della pena pecuniaria sostitutiva, ovvero della detenzione domiciliare sostitutiva, riconosciute le quali non può essere mantenuta la custodia cautelare. La disposizione ovviamente è limitata solo a questo tipo di misura cautelare (che chiaramente impedirebbe l'adempimento alle sanzioni sostitutive), lasciando intendere che altre misure, meno gravose, risultano comunque compatibili con la sanzione sostitutiva (comma 4-bis).

##### **Art. 420-quater c.p.p. - Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.**

Altra causa di perdita di efficacia, prevista per la custodia cautelare e per gli arresti domiciliari, viene collegata dalla riforma alla pronuncia di sentenza nei confronti dell'irreperibile. Quando quest'ultima diventa irrevocabile, le misure custodiali perdono efficacia (art. 420-quater, co. 7, in relazione al comma 6, c.p.p., nonché in relazione all'art. 420-sexies, co. 6 c.p.p.).

##### **Art. 304 c.p.p. - Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare.**

In tema di cause di sospensione del termine di fase, accanto alle tradizionali la riforma ne introduce una nuova (art. 304, comma 1, lettera c-ter, c.p.p.), ancora una volta collegata alle sanzioni sostitutive ed al meccanismo per la loro applicazione (art. 545-bis c.p.p.). Il termine di fase è sospeso (automaticamente) dalla lettura del dispositivo della sentenza fino alla data dell'udienza camerale fissata per la decisione sulla sostituzione della pena.

#### INDAGINI PRELIMINARI

Nell'area di intervento attinente alla fase delle indagini, le modifiche attuative della delega perseguono due obiettivi: ridurre i tempi delle indagini incidendo sui termini di durata e introducendo rimedi giurisdizionali alla eventuale stasi del procedimento, determinata dall'inerzia del p.m.; filtrare maggiormente i procedimenti meritevoli di essere portati all'attenzione del giudice, esercitando l'azione penale; il tutto avendo sempre attenzione alla salvaguardia dei diritti delle parti.

#### NOTIZIA DI REATO

##### **Art. 335 c.p.p. - Registro delle notizie di reato**

Il P.M. ha l'onere di iscrivere la notizia di reato che contenga la rappresentazione di un fatto determinato e non inverosimile e riconducibile a una fattispecie incriminatrice. Si mira a esonerare il P.M. dall'iscrizione di fatti palesemente infondati o penalmente irrilevanti. L'iscrizione del nome dell'indagato deve essere effettuata appena emergano indizi a suo carico. Se non provvede tempestivamente all'iscrizione, all'atto di iscrivere il P.M. può indicare la data anteriore a partire dalla quale l'iscrizione stessa deve intendersi effettuata.

A seguito dell'introduzione dell'art. 335-ter c.p.p., inoltre, si onera il GIP, al momento in cui debba compiere un atto del procedimento, di ordinare al P.M. con decreto motivato di iscrivere il nome del soggetto al quale ritiene debba essere attribuito il reato per il quale si procede. Il P.M. deve provvedervi, indicando anche la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini.

## ATTIVITA' A INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

L'articolo **349 c.p.p.** “**Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone**” viene modificato nella parte relativa alle informazioni richieste dalla P.G. che procede al redigere il verbale di identificazione e di elezione di domicilio nei confronti del sottoposto a indagini. Oltre all'invito a dichiarare o eleggere domicilio, infatti, l'indagato viene richiesto di fornire: • il recapito della casa di abitazione; • il recapito del luogo di lavoro; • il recapito del luogo dove ha temporanea dimora o domicilio; • i recapiti telefonici o di posta elettronica di cui ha la disponibilità. Viene, altresì, prevista ai sensi dell'**art. 350 c.p.p.** la facoltà per la P.G. di richiedere al P.M., previo consenso dell'indagato e del difensore, di assumere le sommarie informazioni con sistemi di collegamento a distanza. Per le modalità di compimento dell'atto si osservano le disposizioni dell'art. 133-ter c.p.p. Diversamente, nel riformato **art. 351 c.p.p.**, non viene prevista la possibilità di utilizzo di sistemi di collegamento a distanza: il dichiarante, difatti, può unicamente chiedere che le sue dichiarazioni siano documentate mediante registrazione audio.

### **Art. 352 c.p.p. – Perquisizioni.**

L'indagato o il soggetto sottoposto a perquisizione possono, entro dieci giorni dalla conoscenza del decreto di convalida emesso dal P.M., proporre opposizione. Il giudice provvede nelle forme dell'art. 127 c.p.p. Se la perquisizione è stata disposta fuori dai casi previsti dalla legge, il giudice accoglie l'opposizione. Tale norma è speculare all'art. **252-bis c.p.p.**, che disciplina in modo analogo l'opposizione al decreto di perquisizione emesso dal P.M.

Ai sensi del riformato **art. 357 c.p.p.**, si prevede che la P.G. che assume sommarie informazioni (art. 351 c.p.p.) nei casi:

1. di indagini per delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a);
2. quando il dichiarante ne faccia richiesta deve audioregistrare la deposizione, salvo che la strumentazione non sia disponibile.

Nel caso di dichiarazioni rese da: 1. minorenni; 2. infermi di mente; 3. soggetto in condizioni di particolare vulnerabilità; le dichiarazioni devono essere audio o videoregistrate, salvo che la strumentazione non sia disponibile e vi sia l'urgenza di assumere comunque la deposizione. La violazione è priva di sanzione nel caso ordinario ed è invece sanzionata con l'inutilizzabilità dell'atto nel caso di minori, infermi di mente o soggetti vulnerabili. La trascrizione delle registrazioni è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla P.G. stessa.

## ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO

Il nuovo **art. 360 c.p.p.** prescrive che l'indagato, la persona offesa, i difensori e i consulenti tecnici che lo richiedono possono essere autorizzati dal P.M. a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti. Il P.M., inoltre, ai sensi dell'art. 362 comma 1-quater c.p.p., avvisa la persona chiamata a rendere sommarie informazioni che ha diritto di chiedere l'audioregistrazione della sua deposizione. Rimane salva l'indisponibilità contingente di strumenti tecnici.

### **Art. 369 c.p.p. - Informazione di garanzia.**

L'informazione di garanzia deve essere notificata nelle forme previste dai nuovi artt. 148 e 149 c.p.p. e iene, altresì, eliminato il rinvio all'art. 151 c.p.p., in quanto abrogato. Nell'informazione di garanzia deve essere contenuto l'avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Ai sensi dell'art. 370 c.p.p., inoltre, l'interrogatorio davanti al P.M. o delegato alla P.G. può svolgersi a distanza se difensore e indagato lo consentono. In tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 133-ter c.p.p. (che disciplina le modalità della partecipazione a distanza). Il P.M. non è comunque obbligato a procedere a distanza, potendo delegare il P.M. presso il Tribunale del luogo dove si trova il soggetto da interrogare.

### **Art. 373 c.p.p. – Documentazione degli atti.**

La documentazione di:

1. interrogatorio dell'indagato;
2. interrogatorio dell'imputato in procedimento connesso, deve essere effettuata anche con videoregistrazione.

È consentita l'audioregistrazione solo quando vi sia la contingente indisponibilità di strumenti o di personale tecnico. La documentazione delle informazioni assunte dal P.M. (art. 362 c.p.p.) nei casi: 1. di indagini per delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. A, c.p.p.;

2. quando il dichiarante ne faccia richiesta; deve essere effettuata anche con audioregistrazione. La previsione di cui al punto 2 è già prevista dall'art. 362 c.p.p.
- Nel caso di dichiarazioni rese da:

1. minorenni;
2. infermo di mente;
3. soggetto in condizioni di particolare vulnerabilità; le dichiarazioni devono essere audio o videoregistrate, salvo che la strumentazione non sia disponibile e vi sia l'urgenza di assumere comunque la deposizione. La trascrizione delle registrazioni è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla P.G. che assiste il P.M.

### **ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO**

Ai sensi del riformato **art. 386 c.p.p.**, si prevede che la comunicazione consegnata all'arrestato o al fermato contenga l'avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Il giudice, inoltre, può autorizzare la partecipazione a distanza di arrestato o fermato e del difensore all'udienza di convalida, se gli interessati ne fanno richiesta ex art. 391, co. 1, secondo periodo, c.p.p.

### **INVESTIGAZIONI DIFENSIVE**

#### **Art. 391-ter c.p.p. - Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni.**

Nel riformato art. 391-ter c.p.p., anche le dichiarazioni rese al difensore nell'ambito delle indagini difensive devono essere audioregistrate, salva la contingente indisponibilità di strumenti idonei.

Nel caso di dichiarazioni rese da:

1. minorenni;
2. infermo di mente;
3. soggetto in condizioni di particolare vulnerabilità; le dichiarazioni devono essere audio o videoregistrate, salvo che la strumentazione non sia disponibile e vi sia l'urgenza di assumere comunque la deposizione. La violazione è priva di sanzione nel caso ordinario ed è invece sanzionata con l'inutilizzabilità dell'atto nel caso di minori, infermi di mente o soggetti vulnerabili. La trascrizione delle registrazioni è disposta solo se assolutamente indispensabile.

### **INCIDENTE PROBATORIO**

L'unica aggiunta disposta al testo dell'art. 401 c.p.p. prevede che le prove vengano non solo assunte ma anche documentate con le forme stabilite per il dibattimento.

### **CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI**

#### **Art. 405 c.p.p. – Termini per la conclusione delle indagini preliminari**

Salve le proroghe e le nuove previsioni dell'art. 415-bis c.p.p., il P.M. conclude le indagini (non più richiede il rinvio a giudizio) entro il termine di un anno dall'iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato. Il termine è invece:

1. di sei mesi per le contravvenzioni;
2. di un anno e sei mesi per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. A, c.p.p.

Il nuovo art. 406 c.p.p., prevede che la proroga può essere chiesta al GIP quando le indagini sono complesse (e non più per giusta causa).

È possibile una sola proroga per un tempo non superiore a sei mesi. Gli atti di indagine assunti dopo la scadenza dei termini non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall'art. 415-bis c.p.p. Le modalità di esercizio dell'azione penale e i relativi termini sono stati modificati, abrogando il comma 3-bis dell'art. 407 c.p.p. e introducendo l'art. 407-bis c.p.p. in forza del quale il P.M. che non chiede l'archiviazione esercita l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l'imputazione nei casi di richiesta di patteggiamento, giudizio direttissimo, giudizio immediato, decreto penale e messa alla prova.

L'azione penale deve essere esercitata entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 405 c.p.p. oppure, se è stato notificato l'avviso ex art. 415-bis c.p.p., entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415-bis, commi 3 e 4 c.p.p. Il termine è di nove mesi nei casi di delitti previsti dall'art. 407, comma 2 c.p.p.

**Art. 408 c.p.p. - Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.**

Viene modificato il presupposto che giustifica la richiesta di archiviazione: da “se la notizia di reato è infondata” si passa a “quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.” L'avviso della richiesta è notificato alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, ma non nei casi di rimessione della querela. Quando il GIP non concordi sulla richiesta di archiviazione, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., nel provvedimento che fissa l'udienza camerale deve essere contenuto l'avviso della facoltà di accedere al programma di giustizia riparativa

**Art. 415-bis c.p.p. – Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari.**

Anche l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. deve contenere l'informazione della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

**Art. 415-ter c.p.p. - Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari**

Scaduto il termine di cui all'art. 407-bis, comma 2, il P.M. deve effettuare la *discovery* depositando in segreteria gli atti di indagine compiuti e notificando l'avviso di deposito. Se alla scadenza di tale termine il P.G. non riceve l'avviso di deposito e se non dispone l'avvocazione, ordina con decreto al P.M. di notificarlo entro venti giorni a indagato e persona offesa. Se decorso un mese dalla notifica dell'avviso di *discovery* o dalla notifica al P.M. del decreto del P.G. non sono state assunte le determinazioni sull'azione penale, l'indagato e la persona offesa possono chiedere al GIP di ordinare al P.M. di assumere le determinazioni (si applica, in tal caso, la disciplina processuale descritta sub art. 415-bis c.p.p.)

**LA GIUSTIZIA RIPARATIVA (artt. 42-67, d.lgs. 150/2022)**

La riforma introduce una disciplina prima di oggi sconosciuta, volta a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità, tramite la risoluzione mediata delle questioni derivanti dal reato.

È un programma cui si accede gratuitamente che consente alla persona indicata come autore dell'offesa (definizione ex art. 42 lett. c), alla vittima del reato (definizione ex art. 42 lett. b) e agli altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare in modo consensuale, attivo e volontario alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale adeguatamente formato denominato mediatore.

L'obiettivo del programma è il raggiungimento di un esito riparativo: un accordo finalizzato alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco (quindi, riconoscimento della vittima del reato e responsabilizzazione della persona indicata come autore del reato) e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti.



L'esito riparativo può essere simbolico (dichiarazioni di scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi) o materiale.

All'interno di ciascun distretto di Corte d'Appello è istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa (cui partecipano i rappresentanti del Ministero della Giustizia, dei Comuni Province e Città metropolitane presenti nel distretto). Si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, anche prima della proposizione della querela e fino alla fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'art. 344 bis c.p.p. o per intervenuta causa estintiva del reato.

Il giudice acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore, che contiene la descrizione delle attività svolte e l'esito riparativo raggiunto. Il mediatore comunica all'autorità giudiziaria procedente la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo.

### **Novità introdotte dal D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (INTEGRAZIONI E CORRETTIVI ALLA RIFORMA CARTABIA)**

Le modifiche più significative del codice di procedura penale riguardano alcuni momenti procedurali chiave del processo.

Il primo si occupa di semplificare e accelerare il procedimento penale, in particolare nella fase delle indagini preliminari quando il PM deve decidere se esercitare o meno l'azione penale. Il PM ora ha tre mesi di tempo, che decorrono dal termine di scadenza delle I.P., e che possono essere prorogati fino a nove se le indagini risultano particolarmente complesse. Con l'eliminazione di alcuni passaggi formali e con un controllo di legittimità più incisivo del G.I.P., anche in merito all'autorizzazione al deposito degli atti, si riducono i tempi dell'inattività del P.M. una volta concluse le indagini; all'indagato e alla persona offesa si consente altresì la conoscenza degli atti in presenza di una stasi patologica. Il testo interviene poi sul *sentencing*, cioè sul processo decisionale del giudice, il quale, nel caso in cui abbia a disposizione gli elementi necessari per la decisione, può anche applicare direttamente una pena sostitutiva al posto di quella detentiva, senza il preventivo confronto con l'imputato e senza fissare una nuova udienza per applicare la pena più adatta. Il decreto prevede altresì che in presenza di fatti sopravvenuti, dai quali si rilevi una crescente pericolosità del reo, il giudice può revocare le pene sostitutive applicate, con una valutazione più elastica nell'applicazione delle pene al condannato in base ai cambiamenti dello stesso.

#### **Leggi speciali modificate**

Con la modifica dell'art. 58 della legge n. 689/1981 si prevede il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo procuratore, per applicare la semilibertà, la detenzione domiciliare e i lavori di pubblica utilità. In materia di responsabilità degli enti, si interviene sulla legge n. 231/2001 consentendo al giudice di pronunciarsi per il non luogo a procedere, se dagli elementi non è possibile formulare una ragionevole previsione di condanna a carico dell'ente.

**Edizione luglio 2024**